CAPITOLARE
Del Santo Monte
DELLA CITTA'
DI ROVIGO

Riſtampato con altre Proviſioni intorno al governo di quel Pio luogo

Per ordine del Spettabile Collegio del medemo,

E con l' Opra de Signori Dottori.

Co: Camillo Silveſtri.)
Cav. Pietro Foreſti.) Deputati.

IN PADOVA, M.DCCXI.
Per il Penada.
Con Licenza de' Superiori.

332.33
R762
1711

LEONARDUS DONATO, Dei gratia, Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Aloysio Quirino, de suo mandato, Potestati, & Capitaneo Rhodigii, & successoribus fidelibus dilectis, salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis hodie in Collegio nostro habente auctoritatem à Senatu, captum fuisse ut infra, videlicet.

1608. *à xi. Ottobre, in Pregadi.*

Essendo neccessario venir in qualche deliberatione intorno all'approbatione delli Capitoli del Monte di pietà di Rovigo già stabiliti, & mandati alla Signoria nostra dal Podestà, & Capitanio di quella Terra con sue lettere di 18. Marzo passato, & non potendo questo Conseglio attendervi per la moltiplicità di altri importanti negotii. L'andarà parte, che sia data facoltà al Collegio, che havute in consideratione le cose neccessarie in questo proposito possa fare l'approbatione delli detti Capitoli, di quel modo, che li parerà, & quello, che sarà dal detto Collegio deliberato sii così fermo, & valido, come se fatto fosse da questo Conseglio.

1608. *à xiij. Ottobre in Collegio con l'autorità del Senato di xi. del detto Mese.*

Che li Capitoli del Sacro Monte di pietà di Rovigo mandati dal Podestà, & Capitanio di quel luogo con sue lettere di xiix Marzo passato, siano approbati come stanno, & giacciono con questa aggionta, che nel Capitolo primo delli sopravanzi, si dica in luogo di anni dieci, anni dodeci. Et al Capitolo, che al Collegio del Sacro Monte restar debba sempre la libertà, & autorità di far novi ordini si debba aggiongere, che siano approbbati dal Senato. Et il capit. delli accrescimenti del patrimonio del Monte sia del tutto levato.

CAVAGNA LIBRARY

Segue la continenza delli Capitoli.

L'Illustrissimo Signor Alvise Quirini Podestà, & Capitanio di Rovigo, & Proveditor Generale di tutto il Polesine della Serenissima Signoria di Venetia, &c.

Havendo veduti li molti disordeni, che sono nel Sacro Monte di Pietà, instituito per sollevamento della povertà, & che conforme alla santa deliberatione dell'Eccellentiss. Senato delli 17. Luglio 1604. non sono stati stabiliti, Ordini, & Capitoli per ben reggere, & governare detto pio luogo, si che à servitio de poveri sempre più sia accresciuto, & si rendi habile di poter supplire al bisogno di tutti li poveri, accioche non siano necessitati di ricorrere alli Hebrei con la total loro rovina, per le eccessive usure, che li pagano; veduti alcuni Capitoli già formati di ordine del Collegio del Monte dall'Eccellente Signor Gio: Battista Dedo, quelli ben considerati, & avvertiti tutti li disordini, che sono nel Monte; per ovviar à quelli, & per total stabilimento del buon governo del detto Sacro luogo, ha detti Capitoli in parte fatti regolar, & molti aggionti di novo, come in tutto infra sono registrati, quali essendo stati veduti dalli infrascritti Mag. Sig. Conservatori del detto Collegio, sono stati approbati, & laudati, come sarà dechiarito. A tutti li quali Capitoli sua Sig. Illustriss. interpone ogni autorità, & giudicial decreto, & comanda la osservanza di quelli à tutti li Ministri del detto Monte sotto le pene in quelli contenute, & anco maggiori ad arbitrio della giustitia; ordinando che detti Capitoli siano mandati à sua Serenità per la loro approbatione, com'è terminato nella detta Parte dell'Eccellentissimo Senato delli 17. Luglio. 1604

Nel nome dell'Eterno Iddio, della Gloriosa Vergine Maria, & del Beato S. Bellino Protettor di Rovigo, & Polesene.

Della elettione di XII. Conservatorii ordinarii.

1 Che per il buon governo del Sacro Monte di questa Città si deb-

debba crear un Collegio di dodeci Cittadini, in tutto come la Parte dell'Eccellentiss. Senato 1604. con titolo di Conservatori, cioè sei dall'Illustriss. Sig. Podestà, & sei dal Consiglio quali habbino à servire sei per anno, & altri sei per anni doi, & finito l'anno delli sei che saranno eletti per uno, debbano esser eletti altri sei per doi anni, cioè trè dall'Illustriss. Sig. Podestà, & altri trè dal Consiglio, in tutto come di sopra & così finito il tempo delli doi anni delli altri sei eletti in loro luogo, debbano esser nel medesimo modo eletti altri sei per doi anni, & così successive di anno in anno ne debbano esser eletti sei de novi in luogo di quelli saranno stati doi anni; così che sempre in detto Collegio ne siano sei di novi, & sei di vecchi, acciò tanto più il governo di quello, in quanto sii possibile, passi rettamente.

2 Che quelli che saranno eletti siano Cittadini di probità, & integrità di vita, non siano debitori, ne parenti di debitori di esso pio luogo in primo, ò secondo grado, nè in alcun modo interessati nelle cose del Monte, ma siano liberi da ogni sospetto d'interesse in quello, & quelli, che saranno eletti così ordinarii, come estraordinarii non possino reffudare, ma siano astretti sotto pena di Duc. 100. applicati al Capitale del Monte, ad accettare, & essercitarsi alla conservatione, & augumento di quello pio luogo.

3 Che oltre li XII. ordinarii, siano eletti altri quattro, con titolo di Conservatori di rispetto, cioè doi dall'Illustriss. Sig. Rettor, & doi dal Consiglio, quali in caso d'absentia, infirmità, ò altro impedimento delli ordinarii, possano, & debbano essercitarsi in luoco loro nel governo del Monte, conforme alli presenti Capitoli; dovendo similmente servir per anni doi, in capo de quali si debba rinovar, al modo come di sopra.

4 Che cadauno delli sopradetti ordinari, & di rispetto; subito eletti, debba giurar nelle mani dell'Illustriss. Sig Rettor di osservar compitamente, & di far osservar dalli ministri del Monte in tutte le sue parti l'ordine di quelli, & obligo loro.

5 Che fatta la elettione delli ordinarii, si debba subito per via di Bollettini, da esser estratti dall'Illustriss. Sig. Rettor cavar a sorte li nomi di quelli per li mesi, che doveranno servir sopra detto Sacro Monte, acciò cadauno possi saper il mese, che gli doverà attendere; dovendosene cavar doi per ogni mese, si come si ha osservato per il passato.

Delli

Delli oblighi, & carichi delli Conservatori.

Che ridotti li ordinari Conservatori al numero di nove almeno, oltre la persona dell'Illustriss. Sig. Rettore, trà il qual numero possi esser anco il Cassiero, alla presentia dell'Illustriss. Sig. Rettor habbino libertà di proponer, trattar, & deliberar tutte quelle cose, che concerneranno l'interessi del Sacro Monte, dovendo ogni deliberatione passare con li doi terzi delle balle; nel qual Collegio s'habbia sempre l'occhio all'augumento, & conservatione di detto pio loco, & al beneficio de' poveri di Christo Sig. Nostro, à contemplation de' quali esso Sacro Monte dalla Pietà dalli institutori è stato fondato, & erretto. E mancando uno, ò più delli ordinarii Conservatori, debba subintrar quelli di rispetto, con la medesima auttorità come è predetto.

2 Che debbano essi Conservatori il mese ad essi assignato andar sopra il Monte li giorni di Marti, Giobbia, & Sabbato di cadauna settimana, quando però non sia festa, & ivi assistere con ogni diligentia all'impegnar, & dispegnar, che farà il Massaro, che si troverà pro tempore à tal carico, facendo, che del tutto il Quaderniero meni le partite di giorno in giorno, & il Conservatore debba sottoscrivere ogni facciata delli pegni fatti dal Massaro, summando la quantità delli denari imprestati, facendo il medesimo delli pegni & denari, che veniranno scossi, tenendo di quelli conto particolare.

3 Che fatta, che sia di tempo in tempo la ellettione delli XII. doi eleggersi debbano con la maggior parte delle balle, con obligo di procurar così unitamente, come separatamente, & da essi siano fatte summarie, & ispedite essecutioni contra li debitori del Monte; & scoprendosi alcuno d'essi haver interesse, ò qualche rispetto con li debitori, sia eletto un'altro in suo luogo, i quali, & cadauno di quelli mancando del debito loro nè usando la debita diligenza caschino alla pena de Duc. 25. applicati ad esso Sacro Monte.

4 Che in occasione di appellatione, che fosse interposta da quelli, che fossero conosciuti debitori dalla giustitia, li sodetti eletti sotto pena di spergiuro debbano fare ogni possibile instanza appresso l'Illustriss. Sig. Rettore per la totale essecutione della parte dell'Eccellentiss. Senato 17. Luglio 1604. contra li predetti.

5 Che

5 Che li Conſervatori, che ſi troveranno nel Collegio preſenti à qualche deliberatione, ſiano obligati oſſervar il ſilentio, & ſecretezza di quanto ſarà ſtato trattato la pena ſudetta, & altre ad arbitrio dell' Illuſtriſs. Sig. Rettore.

6 Che li Conſervatori di meſe, prima che finiſca il loro tempo debbano far portar ſopra il Monte al Caſſiero li avanzi de' pegni venduti all'incanto dalli Hebrei nel loro meſe eſſendo tenuti detti Hebrei darli un libro, ſopra il quale ſiano deſcritti li pegni venduti di più, li particolari numeri di quelli, & li patroni, acciò nel reſtituire eſſi ſopravanzi il Caſſiero poſſi trovare la partita di ciaſcuno, facendo menar partita ſeparata dal detto Caſſiero ſopra il libro à ciò deputato, & ſimilmente dal Quaderniero in conformità ſotto pena de Duc. 25. per cadauno, che mancaſſe, nella qual pena s'intendano corſi, paſſati che ſaranno otto giorni dopo l'incanto fatto da eſſi Hebrei; la qual pena, in caſo di contrafattione, ſiano tenuti li Conſervatori, che ſuccederanno di farli levare, altrimenti caſchino ancor loro nella medeſima pena.

7 Che ſimilmente li Conſervatori del Monte di Genaro di cadaun' anno debbano fare, che tutti li denari, che ſi troverano in mano del Maſſarolo dell' anno precedente tratti da pegni da eſſo impegnati, ſiano depoſitati ſopra eſſo Monte in mano del Caſſiero, ſotto l'iſteſſa pena di ſopra dechiarita; eſſendo obligato detto Caſſiero menar la partita in conſonantia co'l detto Quaderniero in caſſa tenuta ſeparata; eſſendo parimente tenuto il Maſſarolo dar un Libro con li nomi delli patroni delli pegni impegnati, come è di ſopra anco impoſto alli Hebrei.

8 Che nel fine di ciaſcun meſe debbano li Conſervatori di eſſo meſe far ridur il Collegio alla preſentia dell' Illuſtriſs. Sig. Podeſtà, & dar conto intieramente del ſtato, in che ſi trova il Monte coſi del danaro preſtato, come del ſcoſſo, & di quanto ſi troverà nel ſcrigno, dovendoſi far nota particolare dal Cancelliero del Collegio del Monte di detta relatione, & mancando eſſi Conſervatori di far redur eſſo Collegio, & di dar detto conto, ſiano, & s' intendino incorſi nella pena de Duc. 25. per cadauno, da eſſer applicati al capital del Monte. Eſſendo tenuti li Conſervatori, che li ſuccederanno in principio del loro meſe, far loro chiamar il Collegio, & operar, che li conſervatori precedenti rendino conto di quanto di ſopra è dichiarito, & mancando anch'eſſi s'intendino incorſi nella pena de Ducati 25. applicati come di ſopra.

9 Che

9 Che li Conſervatori , quali ſi troveranno di Monte , ogni ſei meſi ſiano in obligo far render conto alli Maſſari di tutti li pegni, facendo la particolar raſsegna di queſti, delli denari, che haveranno havuti, & pagati, di che tutto ſii menata partita dal Quaderniero ſottoſcritta dalli Conſervatori, & anco trà detto tempo poſſano, & debbano ſpeſſo veder il Zornale delli Maſſari, facendoſi trovare quelli pegni, che li parerà, per vedere ſe tutti li pegni ſono in Monte, & con ciò ſcoprire ſe il Maſſaro haverà reſtituito pegni, ò commeſſo altro mancamento, quale ritrovato debbano darne conto all'Illuſtriſs. Sig. Podeſtà, & Capitanio, qual ſarà pro tempore, acciò ſii caſtigato come ricercherà la giuſtitia; Et mancando li detti Conſervatori di eſſequire il preſente ordine, ò li altri impoſtili, caſchino alla pena de Duc. 50. per cadauno applicati à capitali del Monte, oltre l'eſſere tenuti, & obligati al reſarcire il Monte d'ogni danno, ſpeſa, & intereſſe, che poteſſe occorrere per non havere loro eſſequito il loro carico.

10 Che mancando li Conſervatori attuali del loro debito, ſia in libertà di cadauno delli altri di procurare con il mezo della giuſtitia, che eſequiſcano li oblighi loro, potendo, e dovendo cadauno di eſſi, & anco di quelli di riſpetto andar ſopra il Monte, per vedere, ſe le coſe, & adminiſtratione di quello paſſano con li debiti ordini, & ſecondo la forma delli preſenti Capitoli; & non ſolo li attuali Conſervatori, ma anco cadauno delli altri poſſi far ridurre il Collegio con il ſuono della campanella ordinaria, per rimediar à quelli diſordeni, che gli pareſſero caminar contra la forma delli preſenti Capitoli, ſotto quelle pene, ch'adeſſi pareranno quando che li attuali non voleſero.

11 Che li Conſervatori, quali haveranno le chiavi del Scrigno, & il Caſſiero inſieme ſiano tenuti, & obligati far portar ſopra il Sacro Monte di Pietà, & conſignar al Caſſiero nel Scrigno li denari della Fiera, quelli delli Hoſpidali dalla Miſericordia, del Sindicato de Poveri, & del Lazaretto, & altri ſimili facendo, che li Sindici, ò li Eſſatori di detti pii luochi, ſecondo che andaranno ſcuodendo, depoſitino ſempre li denari ſopra il Monte, operando, che detti Sindici, & Eſſatori uſino ogni debita diligentia in dette eſſationi: ſotto pena à tutti quelli mancheranno di tutti li ſopranominati di Duc. 25. applicati à Capital del Monte, oltre l'eſſer tenuti anco nelli proprii beni alla ſodisfattione, in tutto come parerà alla giuſtitia, in caſo, che non moſtraſſero d'haver uſato la debita diligentia; delli quali

denari

denari ſia tenuto detto Caſsiero tener caſſe ſeparate in conſonantia col Quaderniero coſi à debito, come a credito del Monte.

12 Che li Conſervatori nel Meſe di Settembrio ſiano tenuti ogn' anno procurar nel giorno della feſta della Beata Vergine del detto meſe ſia fatto una ſolenne proceſſione generale in queſta Città, operando con Monſignor Illuſtriſſimo noſtro Veſcovo, con Monſignor ſuo Vicario, che in tutte le Ville del Territorio nelll' hora della Meſſa & nella maggior frequentia di perſone, per doi giorni di feſta innanti detta proceſſione dalli Rev. Preti ſia raccommandato il Sacro Monte, & raccolte quelle maggiori elemoſine, che potranno; dovendo poi quelle il giorno della proceſſione portar, over mandar per il Maſſaro, o altra perſona publica delli communi con una loro polizza, quanto haverà trovato di elemoſina, al luogo che ſarà per tal effetto deputato, & ſe per qualche impedimento ò di tempo cattivo, ò di altro in tal giorno non ſi peteſſero far, ſia rimeſſo alla Dominica ſuſſequente overo ad altro giorno più commodo, che parerà all'Illuſtriſs Sig. Rettore, & alli Conſervatori predetti.

13 Che fatta la proceſſione ſubito ſi debba dalli predetti Conſervatori, con l'intervento del Maſſaro, numerare tutto il denaro, che ſi haverà trovato per elemoſina, & metter quello ſopra il Sacro Monte, conſignandolo al Caſſiero, del quale ſi faccia debitore, con menar particolare partita in conſonantia co'l Quaderniero di tutto il denaro predetto ſopra un libro à ciò deputato con la preſentia del Conſervatore che haverà le chiavi.

14 Che quelli Conſervatori parimente, quali ſaranno il tempo della Quadrageſima ſiano tenuti, & debbano operar con Monſ. Illuſtriſs. Veſcovo, o con Monſ. Vicario, acciò ſiano conceſſo al ſervitio del Monte almeno due Cerche in tutta la Dioceſe dalli Predicatori in due giorni ſolenni, l'uno nella Dominica delle Palme, & l'altro nel Venere Santo, o in uno delli giorni della Paſqua; & tutti quelli denari, che ſi troveranno di elemoſina in dette Prediche debbano eſſer portati al Caſſiero ſudetto, & poſti in Scrigno, ſia menata partita in conſonantia co'l Quaderniero, & ſiano, & s'intendano dette elemoſine tutte in augumento di capitale del Monte.

15 Acciò da tutti li miniſtri del Monte ſiano eſſequiti li capitoli ſpettanti al loro carico, & non occorra alcun diſordine, & che tutto paſſi con ogni rettitudine, tutti li Conſervatori, ſe bene non ſaranno di meſe, poſſino, e debbano ſopravedere con ogni diligen-

za, che siino da tutti li ministri del Monte osservati, a publico servitio li capitoli del Monte, & che il maneggio di quello passi rettamente, & trovando alcuno che commetta qualche mancamento debbano darne conto in scrittura all'Illustriss. Sig. Podestà, & Capitanio; sotto pena mancando, d'esser obligati anco, si come parerà alla giustitia, alla reintegratione del danno, che potesse patire il Monte, essendo essi tenuti con ogni vigilantia alla conservatione di quello, & ad operar che tutti essercitino il loro carico, secondo l'ordine del Monte, & fare per il carico loro, che non ricevi intacco alcuno imaginabile.

Del Cassiero, & sua elettione.

1 Che ciascun'anno sia eletto un Cassiero, il quale sia un'honorevole Cittadino, & sii uno del nnmero di XII. di quelli, che hanno, ò haveranno al tempo di detta elettione maggior estimo in questa Città, overo tanta facoltà de beni stabili, che possi importar l'estimo del numero delli XII. di maggior estimo, & sii di vita integra, & ottimi costumi, & non altrimenti.

2 Che il detto Cassiero debba esser eletto dal Collegio del Sacro Monte con li doi terzi delle balle, & possa essere cosi uno di esso Coleggio come fuori, che habbia li requisiti sopradetti e non altrimenti: & quando fossero ballottati più soggetti, e non passase alcuno, ò vero fosse fatto patta, in tal caso sia elettione dall'Illustriss. Sig. Podestà, che sarà pro tempore di elegger qual delli proposti, e ballottati à lui parerà, purche habbia li requisiti sopradetti, & non altrimenti.

3 Et quello, che sarà eletto Cassiero sia in obligo di dare una segurtà in solidum con lui obligata de ducati doi mille, per la conservatione del denaro del Monte, & osservantia delli ordini; che à lui aspettano.

4 Che fatta la elettione del Cassiero predetto, quello, che sarà eletto s'intenda esser del corpo di esso Collegio, & con la istessa autorità, & voto nelle deliberationi di esso Collegio, come ciascuno di essi Conservatori, & non possa l'eletto reffudare, se non haverà legitima causa, da esser conosciuta dall'Illustrissimo Sig. Podestà, se però prima non haverà pagato, ducati dusento, li qualli siano applicati al detto Monte in augumento di capitale; ma

sia

ſia tenuto ſotto la iſteſſa pena ad eſſercitare il carico ſodetto, & poſſa eſſer aſtretto dall' Illuſtriſs. Sig. Rettore, che ſarà pro tempore con l'autorità dell' Eccell. Senato.

5 Che finito l'anno del carico di eſſo Caſſiero ſia tenuto di far chiamar Collegio, far fare in ſuo luoco, & poi dar conto legitimo di tutto il ſuo maneggio coſi alli Conſervatori, come alli Deputati alli conti, ſaldar la ſua caſſa, conſignando ogni ſorte di denaro al ſucceſſore. qual ſia tenuto a fare partite ſeparate di ogni ſorte di denaro li ſarà contato, & coſi delli crediti, che haverà la caſſa con li Maſſari, facendo detto Caſſier vecchio ſottoſcriver il ſuo conto nel Collegio del Monte coſi dnll' Illuſtriſs. Sig. Podeſtà, che ſarà pro tempore, come dalli detti Conſervatori, & Deputati alli conti: & mancando di ciò fare, cadi alla pena ſopradetta delli ducati duſento da eſſer applicati come di ſopra, ne poſſa più continuare nel carico ſopradetto di Caſſiero, & trovandoſi nella rendita di tal conto alcun intacco, ſii tenuto à ſodisfare con pena de vinti per cento, & caſchi alla pena de furanti, non potendo eſſerli dato minor caſtigo che di pena corporale, oltre i doi mile ducati obligati anco per le reintegratione di quello mancaſſe.

Dell' Officio di Caſſiero.

1 Che detto Caſſiero ſia tenuto, & obligato tener tutto il denaro coſi del capitale, come di ogni altra natura ſolita andar ſopra eſſo Sacro Monte nel Scrigno, che à tale effetto gli ſarà conſignato, & parimente tutto'l denaro de' depoſiti che ſopra eſſo Monte veniſſero fatti di tempo in tempo, & quello conſervare, non valendoſi di quello e non ſecondo l'ordine del Monte, ſotto la pena defuranti.

2 Che debba tener parimente un libro, nel quale ſiano deſcritte diſtintamente tutte le caſſe di ogni natura di denaro, che andarà ſopra eſſo Sacro Monte, ſi che nell'entrare al ſuo maneggio ſia prima creata una partita per ciaſcuna caſſa à ſuo debito in detto libro di quanto in quel principio gli ſarà conſignato: dovendo ogni partita, che gli ſarà conſignata di caſſa, in caſſa eſſer anco ſottoſcritta da doi Conſervatori, & poi di giorno, in giorno ſi vada aggiongendo tutto quello, che ſarà accreſciuto di caſſa, in

cassa nel Monte sudetto, notando parimente quanto sborserà di giorno, in giorno all'incontro delle partite sudette, & tutto ciò sia fatto in conformità anco co'l Quaderniero di esso Sacro Monte.

3 Che le chiavi del Scrigno debbano esser trè, due delle quali stiano appresso il Cassiero predetto, & l'altra appresso un delli doi Conservatori, che saranno attuali in ciascun mese, il più vecchio d'essi, nè possa esser aperto, se non con l'intervento di ambi doi, in pena di ducati dusento per cadauno, cadauna volta, da esser applicati come di sopra.

4 Che siano in obligo esso Cassiero, & Conservatori, che haveranno le chiavi del Scrigno di farsi render conto di settimana, in settimana il giorno del Venere al Massaro, che sarà al dispegnar di tutto il denaro, che sarà stato cavato delli pegni dispegnati così del capitale, come del prò quello debbano far contare, poner in scrigno, e notarlo nel libro in conformità co'l Quaderniero; facendo sottoscrivere la partita dal Conservatore, che haverà le chiavi del Scrigno tutto separatamente; dando credito al detto Massaro, & facendo delli prò cassa, & libro separato.

5 Che nell'istesso giorno di Venere sia tenuto esso Cassiero con il detto conservatore, che haverà le chiavi ogni settimana di consignare al Massaro all'impegnare tanto denaro, che gli possa verisimilmente bastare per impegnar otto giorni sussequenti, & quando il dato non supplisse, possa poi anco darne al supplimento infrà il corso della settimana facendo nota del tutto in conformità col Quaderniero, & la partita del denaro, che dara al detto Massaro sii sottoscritta da lui: Et perche può essere, che il Massaro che impegna dispengni anco pegni già impegnati da lui nell'Istesso anno del suo impegnare; però sia tenuto esso Cassiero, & Conservatora di farsene render conto, & farlo contare in cassa così il capitale, come il prò d'esso, e tenendone conto distinto, come è detto di sopra, sotto le medesime pene.

6 Che non possa il Cassiero dar fuori del Monte denari di depositi, o di altra natura, che non sii del Monte, à persona alcuna senza mandato sottoscritto dall'Illustrissimo Signor Podestà, & un Conservatore attuale almeno, & dandone, s'intenda dato del suo, nè possa esserli bonificato nel conto della sua restitutione.

7 Che il Cassiero sia Obligato di dar conto ogni mese al Mag. Collegio nella sua reduttione di quanto sarà stato operato in quel mese

mese nell'essercitio del suo maneggio , mostrando legalmente la quantità del denaro così esborsato , come rimesso in Cassa.

8 Che il Cassiero non possa in alcun tempo , nè sotto immaginabile colore , ò pretesto cambiare , nè permettere , che sia cambiato denaro di alcuna sorte ad alcuna persona , dando in tal maniera fuori il denaro del Monte , & ciò in pena de duc. xxv. per ciascheduna volta , da esserli irremissibilmente levata , & applicata al detto Sacro Monte.

9 Che li salarii , che si pagheranno alli Ministri , & Quaderniero , o altri salariati , debbano esserli pagati dal Cassiero solamente nella cassa delli prò , ò regalia , per via di mandato fatto dal Cancelliero , & sottoscritto dall'Illustrissimo Signor Podestà , & doi Conservatori ; nè possino essi trattenersi li salarii delli denari, che li passeranno per le mani del Monte.

Dell' Elettione del Massaro.

1 Che sia eletto ogni anno dal Collegio del Monte ridotto al numero di XII. con li doi terzi delli voti un Massaro di buona vita , & sufficiente , il qual debba impegnar sopra esso Sacro Monte per anno uno solamente dopò che sarà eletto , & passato detto anno resti poi per l'anno susseguente à dispegnar li pegni da lui impegnati , dovendosi in tanto elegger un altro in suo luoco all'impegnare , & così succesivamente in perpetuo ; si che il Massaro, che prima haverà impegnato per un'anno , resti il secondo anno a dispegnar , & à vender li sudetti suoi pegni ; & non possa più impegnare ma sia eletto nuovo Massaro in luoco suo , il quale habbia ad impegnare , & così parimenti si osservi nel presente Massaro , il quale , da quel giorno in poi che sarà fatto un nuovo Massaro all'impegnare , debba restar un'altr'anno susseguente per dispegnare , & vender li Pegni da lui fatti di mese in mese secondo che andaranno finendo il tempo di mesi 13. si che in capo l'anno ò per via di riscosso , ò vendita habbii spediti tutti li suoi pegni , & saldato il suo debito con il Cassiero , al qual Massaro , che si eleggerà di tempo in tempo debba esser dato quel salario , che parerà al predetto Collegio , secondo la qualità del manegio ; che sarà per farè , & ciò oltre il ricevere un soldo per bollettino da cadauno,

no, che dispegnarà; & questo fino à tanto, che sarà altro deliberato.

2 Che passati li doi anni sopradetti di cadaun Massaro, quello non possa più essercitar alcun atto pertinente al carico di Massaro sopra esso Monte, ne li corri più salario, ma debba totalmete astenersi, & far che sia eletto altro Massaro in luoco suo: & mancando di ciò fare cada immediatamente alla pena de ducati cento applicati in augumento del predetto Sacro Monte.

3 Che nella nuova elettione, che si farà di tempo in tempo di successori al primo Massaro, possa etiamdio esser ballottato, & eletto il Massaro, che haverà finito l'anno al dispegnare, in caso, che non si trovasse altro Massaro, che havesse li debiti, requisiti, saldato però prima il suo conto attualmente co'l Sacro Monte nel Mag. Collegio, in presenza dell'Illusteissimo Signor Podestà, con l'intervento de Conservatori, & delli Deputati alli conti, & non altrimenti.

4 Che non possi esser eletto à tal carico alcuno, che havesse per innanti intaccato il Sacro Monte in molta, ò in poca quantità, tutto che havesse sodisfatto ò di ciò fusse anco sospetto; nè similmente alcun debitor, ò piezò di debitor di quello, ma persone libere, e sincere, & di tal qualità, che almeno habbino del suo per il valore de ducati mille.

5 Che dopò tal elettione, debba il Massaro dar in termine di giorni otto uno, ò più piezi sufficienti, & sicuri qual, o quali si oblighino principaliter, & in solidum con esso per tutto il capitale del Monte, che li capiterà alle mani, & per tutto il suo manegio, & per la osservanza, & oblighi ad esso imposti, quali piezi debbano esser approbati overo approbato dal Collegio predetto con li doi terzi delli voti; nè tal capitolo possi revocarsi, ne moderarsi, se non con tutti li voti delle balle del Collegio.

Delli oblighi delli Massari.

1 Che entrato al suo carico debba di subito pigliar in consegna tutti li libri del Monte, & inventariati custodirli, facendone di ricever alli Conservatori, & fattone nota dal Cancelliero del Collegio con giuramento, da esserli dato dall'Illustrissimo Signor Rettor

di

di non portar, ne lasciar portar fuori di esso Monte detti libri, nè alcun di quelli senza licentia, o saputa dell'Illustriss. Sig. Rettore, & delli doi Conservatori attuali, sotto pene pecuniarie, & corporali, che gli paressero cosi contra detto Massaro, come contra quelli, che li havessero levati.

2 Che il Massaro, il quale sarà prò tempore eletto all'impegnar debba tener un libro, nel quale scriva tutti li pegni, che da lui saranno fatti di giorno in giorno, dovendo anco il Quaderniero di giorno in giorno menare le partite delli pegni, & ogni giorno notar quanto sarà stato imprestato sopra una vaccheta da lui separatamente tenuta; la qual vacchetta debba poi portare al Cassiero il Venere, acciò si possa vedere tutti li denari prestati nel conto, che si farà al Massaro delli denari havuti da impegnare, il qual Massaro non possi impegnare se non con la presenza di uno delli Conservatori di mese, il quale debba sottoscrivere ogni facciata di pegni scritti dal Massaro, tirando in somma la quantità del denaro, che in ciascuna facciata sarà stata impegnata, & cosi in fine dell'imprestido di ciascun giorno debba sottoscriversi, & summare tutto il denaro, che sarà stato impegnato.

3 Sia tenuto cadauno Massaro cosi all'impegnare, come al dispegnare nelli giorni di Marti, Zobbia, & Sabbato di ciascuna settimana, se però non sarà giorno festivo, andar sopra esso Monte ad impegnar e dispegnare secondo il carico di ciascuno, con la presenza però di uno delli Conservatori, quale debbi anco assistere al dispegnare. Il Quaderniero, sii tenuto tenir conto distinto delli pegni che si dispegneranno, della quantità del capitale, che riceverà il Massaro, & delle regalie di quelli, come è anco dechiarito delli denari, che si daranno sopra li pegni, acciò il giorno di Venere li Conservatori, & Cassiero possino tanto più facilmente vedere il conto al Massaro al dispegnare di quanto haverà scoso.

4 Sii tenuto il Massaro, che si troverà all'impegnare ogni Venere ridursi sopra il Monte, per ricevere dal Cassiero, con la presentia delli Conservatori di mese & Quaderniero denari per impegnare li giorni otto sussequenti, & sottoscrivere debba la partita del denaro, che li sarà esborsato, il quale avanti ricevi detti denari, debba dar conto alli detti Cassiero, Conservatore, & Quaderniero, del denaro, havuto la settimana precedente, rendendo anco conto delli denari, che haverà cavati delli pegni, che saranno

stati

ſtati diſpengnati , & delli prò , de'quali debba tener conto diſtinto , contando il tutto in caſſa , con far menar partita all'incontro del ſuo debito , ſottoſcritta dal Conſervatore & in conſonantia co'l Quaderniero , ponendo il cavato del prò in caſſa ſeparata : eſſendoli del tutto prohibito il poter valerſi per impegnare del denaro , che riceverà da quelli che riſcuoteranno li pegni : ma debba contarlo in caſſa , come di ſopra è dechiarito .

5 Che il Maſſaro che ſarà al diſpegnare , ſii parimente tenuto ogni Venere ridurſi ſopra il Monte davanti li Conſervatori di Meſe, Caſſiero , & Quaderniero , & con li ſuoi libri debba dar conto di tutti li denari che li otto precedenti giorni ſaranno ſtati diſpegnati , esborſando tutto il capitale , che haverà ſceſſo , & le regalie , facendo menar partita dal Caſſiero del capitale all' incontro del ſuo debito in conſonanza co'l Quaderniero , & delle regalie debba eſſer tenuta caſſa ſeparata , & notate parimenti di ſettimana in ſettimana : ſotto pena coſi alli Conſervatori , come al Caſſiero , & Maſſaro , che non eſsequiranno quanto è terminato nel preſente capitolo , & nel precedente di Ducati cinquanta per cadauno , applicati al capital del Monte , oltre l'eſſer tenuti ad ogni intereſſe & danno , che haveſſe il Monte , per non haver loro eſſequito quanto ſono tenuti .

6 Debba tener un trova pegni , che ſia huomo da bene , fedele e timoroſo di Dio , dovendo il Maſſaro pagarlo ſenza alcuna ſpeſa del Monte ; per colpa difetto , ò negligenza del quale mancando alcuna coſa , o ricevendo il Monte alcun danno o intereſſe al tutto s'intendi eſſer ſottopoſto il Maſſaro nelli proprii ſuoi beni .

7 Paſſati li doi anni del maneggio di cadaun Maſſaro , non potendo egli più continuare ad eſſercitare il carico del Maſſaro , come ſopra e dechiarito , ſii tenuto in termine di un meſe ſuſſequente haver finito di ſpedire li ſuoi pegni per via di riſcoſſo , o di vendita , & debba render conto del ſuo manegio coſi alli Conſervatori , come alli Deputati alli conti della Mag. Communità , dovendoſi li conti , che ſaranno fatti eſſer ſottoſcritti dalli detti Conſervatori , contiſti , & debba pagare al Caſſiero quanto andarà debbitore , coſi del capitale , come del prò ; & paſſato detto tempo , ſe reſterà debitor caſchi alla pena de ſuranti , oltre la perdita del ſalario , nè poſſi eſſer caſtigato di altra pena , che corporale , oltre la ſodisfattione di quanto andarà debitor , con pena de 20. per cento , per la quale ſi poſſi fare ogni , & qualunque

più

più iſpedita eſſecutione contra li ſuoi beni , & quelli delli ſuoi piezi.

Ordini da oſſervarſi nel ſcriver , & far li pegni.

1 Il Maſſaro ſia obligato ſcriver ſopra il libro delli impreſtidi la qualità , & quantità di ogni ſorte di pegni , ſcrivendo il numero , peſo , colori , & le miſure di ciaſcun pegno , che ſara impegnato.

2 Debba far mettere il bollettino à cadaun pegno , con la dechiaration ſopradetta , dandone un'altro ſimile con l'impronto di una pietà , oltre li ordinarii requiſiti al patron del pegno , & mancando caſchi alla pena di L. 25. per cadauna volta , da eſſer applicate come di ſopra.

3 Non poſſi il Maſſaro dar più di Ducati cinque ſopra alcun pegno , ſia di qual ſi voglia valor , & coſi eſſo Maſſaro , come il Conſervatore allo impegnare ſiano avertiti , che ad una ſola perſona non diano più di Ducati cinque direttamente , ne indirettamente , potendo dar giuramento à quelli , che haveſſero ſoſpetto, che in ciò faceſſero fraude , per haver maggior quantità di denaro ; ſotto pena à quelli , che cometteſſero detta fraude , oltre la perdita della robba , de Ducati dieci per cadaun pegno. Et poſſino li detti Maſſari ricever per lo impreſtare trè per cento ſolamente , fino che ſi haverà licentia da ſua Santità di poter preſtar a maggior ſomma , come ſi hà penſiero di ſupplicare : Et debbano eſſi Maſſari ciò oſſervare , ſe bene anco li Conſervatori conſentiſſero , che ſe impreſtaſſe à più di trè per cento , ſotto pena di Duc. 10 per cadauna volta , che contrafaranno , nella quale s'intendano anco caduti , o caduto quelli o quello , che li haveſſero preſtato lo aſſenſo ; la qual pena ſii , & s'intendi applicata à capitale del detto Sacro Monte.

4 Non poſſa preſtar ſopra coſe Sacre , ſopra pegni di Hebrei ſopra ſcritti , nè far partide morte, ſopra filo in gemo , armi , pitture , libri , biave di ſorte alcuna , ſtabili , pelami , & coſe ſimili , ſotto la pena ſopradetta , oltre la reſſattione di ogni danno , che poteſſe patir il Monte , & altre pene ad arbitrio dell' Illuſtriſſimo Signor Rettore.

5 Non possi prestar se non à persone habitanti in Rovigo, & suo Territorio, ne prestar à persone infami, sospette, ò inquisite di latrocinio, ne à figlivoli di famiglia direttamente, ò indirettamente, sotto le pene sopradette, potendo cosi il Massaro, come li Conservatori per loro chiarezza, & cautione dar giuramento à quelli che gli portassero li pegni.

6 Sia tenuto il Massaro accettar pegni sicuri, & equivalenti, quali pegni siano anco sempre veduti dal Conservatore, che assisterà allo impegnare, & valer debbano il terzo di più di quello li sarà prestato sopra, & invigilar debbano alla custodia, & governo di quelli, facendoli di mese in mese, overo di doi in doi mesi almeno riveder, sborar, & governar, altrimenti restino sottoposti di ogni danno, che detti pegni patir potessero, quando che non provasse ò per li Conservatori di mese, ò in altro modo di haver fatto il debito suo.

Ordini da osservarsi nel dispegnar.

1 Nel dispegnar li pegni sia obligato il Massaro metter nel margine del libro à cadauna partita di pegno l'utile di quello, & all' incontro della partita il giorno della restitutione del pegno con la nota del denaro esborsato tenendo conto à libro separato di tutti li utili, che alla giornata si cavano, acciò si possi saper quanti denari di prò di giorno, in giorno caveranno, rendendone conto ogni settimana, pagandoli in cassa, & anco perche nel pagar li Ministri, & altre spese non s'intacchi il capitale.

2 Se alcuno dicesse haver perso il bolletino del suo pegno, & lo volesse riscuotere, non gli sia dato dal Massaro, ne dalli Conservatori, se non haverà prima giurato nelle mani dell'Illustriss. Signor Rettor quel pegno esser suo, & da lui impegnato, ò fatto impegnar, & datto piezaria del doppio più del valore di quelo, con mandato del Cancelliero del Collegio sigillato, con il nome della piezaria, qual non piacendo al Massaro, gli ne deba dar un'altra à sua sodisfatione; non potendo alcuno delli Conservatori, o ministri del Monte far tal piezaria, ne meno alcun' altra, dove si tratasse dell'interesse del Sacro Monte.

3 che dispegnati li pegni con boilettini, o con mandato, sia obliga-

obligato il Maſſaro metter in filza tutti li bollettini, havendoli prima regiſtrati nel libro all'incontro della partita altrimenti reſti ſottopoſto ad ogni danno del Monte, oltre le pene ſudette.

4 Che nel diſpegnar, che faranno li particcolari delli loro pegni, gli ſii raccordato dal Maſſaro, ſe vogliono fare elemoſine al Sacro Monte, facendo quella metter nella Caſſella à ciò deputata, le Chiavi della quale una ſtar debba appreſſo uno delli Conſervatori di meſe, & l'altra nelle mani del Caſſiero, ne poſſi eſſer aperta ſe non di doi in doi meſi alla preſenza, & con l'intervento delli ſopradetti; dovendoſi il denaro trovato reponerlo nello Scrigno, & far nota coſi dal Caſſiero, come dal Quaderniero in conſonantia della quantità del denaro trovato nella caſſa delle Elemoſine mandandone debitore il detto Caſſiero.

5 Non poſſino li pegni eſſer rimeſi più di una volta ſotto pena de L. 25. per cadauna rimeſſa fatta, & ciò fin tanto, che ſarà altro deliberato dal Collegio del Monte con li doi terzi delli voti venendo il detto Monte a maggior commodità di denari, di quello, che al preſente ſi ritrova.

Prohibitione al Maſſaro di non ſervirſi di pegni, nè preſtar ad altri.

1 Il Maſſaro non poſſa, ne debbá adoperar pegni del Sacro Monte nè accommodarli ad altri, nè con licentia, nè ſenza delli Conſervatori, nec etiam del Collegio iſteſſo, ſotto pena coſi alli Conſervatori, come al Maſſaro, che contrafaranno de Ducati trenta, & anco di pena corporale, ſecondo la qualità dell'eceſſo in ciò commeſſo applicati la mità al Sacro Monte, e l'altra mità all' accuſatore, qual volendo ſarà tenuto ſecreto oltre l'eſſer obligati ad ogni intereſſe, che poteſſe patire il patrone, & per tal cauſa poteſse occorrere al Monte.

Ordini di vender li Pegni.

1 Stati che ſaranno li pegni ſopra il Monte per ſpatio di meſi

tredeci, il Massaro sia tenuto in giorno di mercato farli vender di mese, in mese secondo che anderanno finendo detto tempo, al puplico incanto, al luogo solito, per reintegrar il Monte del suo Capitale, & conseguir li prò scorsi, al più offerente, facendo per meza hora inanzi sonar la Campana ordinaria, in segno dell'incanto, che si doverà fare, mandando anco il Trombetta per la publica piazza con alta voce ad invitar le persone al detto incanto; al quale debbano assistere il Cassiero, & Conservatori di mese, con il Quaderniero, sotto pena à tutti li predetti, in caso di contrafattione di lire tresento, applicate al Capital del Monte; quali Conservatori di mese, essendo il Massaro negligente, debbano fare sotto la pena predetta, che passati li mesi tredeci faccia l'incanto senza alcuna dilatione.

2 Che prima sia fatto alcun incanto, sia in obligo il Massaro di far due libri conformi, nelli quali siano descritti, tutti li pegni, che vorranno vender di carta, in carta conformi, sopra uno de quali debba scriver il Massaro, & sopra l'altro il Conservatore in consonantia tutti li pegni, che si venderanno, con il nome, e cognome del comprator, il luogo dove habita, & quantità del denaro, che sarà vendutto, sotto pena alli predetti de lire 50. per cadauna partita altramente menata, & il giorno seguente all'incanto li danari, che saranno stati tratti dalli pegni venduti, debbano esser posti in scrigno, & menata la partita à credito del Massaro così dal Cassiero, come dal Quaderniero in consonantia, facendosi anco partita separata delli prò & del denaro, che intrerà in cassa cavato dalli pegni, di più di quello, che erano impegnati, & delli prò di quelli.

3 Se alcuno forastiero comprerà pegni all'incanto, non gli possi esser dato dal Massaro, se non l'haverà lasciato giorni otto sopra il Monte dopo comprato, overo appresso altra persona sicura nella Città di consenso del detto Massaro.

4 Che fatta la vendita di pegni, come di sopra habbia tempo il Patron, overo Patroni di quelli per giorni otto dopò, di poterli recuperare con lo esborso del Capitale pagato delli utili, & delle spese, che gli saranno andate nella vendita predetta.

5 Che il Massaro non possi, ne debba vender all'incanto pegni in credenza ad alcuno, ma sia obligato far esborsare immediate il denaro al compratore, altrimente debba saldar il Sacro Monte del suo.

6 Che

6 Che alcuno delli Conſervatori, ne miniſtri del Monte poſſi, ne debba perſonalmente comprar pegni di alcuna ſorte ſopra li incanti, ne haver compagnia con alcuno revendigolo, ò ſtrazzarolo, ò altro, che compraſſe ſopra tali incanti, ſotto le pene predette.

7 Che il Maſſaro non poſſa, ne debba vender altri pegni ſotto preteſto di quelli del Monte che quelli ſopra li quali haverà ſcritto, & ſaranno deſcritti ſopra li ſuoi libri delli incanti, in pena de lire 25. per cadaun pegno contra il preſente ordine venduto, da eſſer applicate come di ſopra.

8 Che occorendo, che li pegni poſti all'incanto non ſi poteſſero vender, reſtar debbano al Maſſaro con l'utile, & danno di quelli, dovendo egli riemborſar il Sacro Monte del ſuo Capitale, & delli utili delli pegni predetti.

9 Non poſſano li pegni, che ſaranno ſopra il Monte eſſer venduti ad inſtanza di alcuno qual ſi voglia credito, ma ſolamente per intereſſe del Sacro Monte, ſecondo le forme delli preſenti Capitoli.

Delli Sopravanzi.

1 Non venendo li patroni delli pegni venduti nel termine di anni dodeci dopo la vendita di quelli à pigliari li loro ſopravanzi debbano cieder à Capitale del Sacro Monte.

2 L'iſteſſo anco ſi debba fare delli ſopravanzi, che ſaranno portati ſopra il Monte dalli Hebrei della vendita delli pegni di eſſi fatta al publico incanto.

3 Che il Caſſiero non poſſa, ne debba dar fuori denari ad alcuno delli ſopravanzi che gli ſaranno portati delli Hebrei, ſe non con il Bollettino in mano del pegno venduto, da eſſerli preſentato dal proprio patrone; potendo anco, ſe gli pareſſe dar giuramento al preſentator del Bollettino, ſe il pegno è realmente ſuo, & ciò per ovviar alle fraudi, che dalli Hebrei in tal maniera ſi poſſano fare, in pena di pagar quattro volte più di quello, che haveſſe per cadauna fiata esborſato, da eſſer applicati come di ſopra, & di pagar da novo alli veri patroni di pegni li ſuoi ſopravanzi.

4 Quan-

4 Quando il Massaro conterà li sopravanzi delli pegni venduti al Cassiero debba anco darli un libro, nel quale siano descritti li patroni delli pegni a nome, per nome con la quantità del denaro, che di più il pegno sarà stato venduto, acciò il Cassiero, quado venirà alcuno gli lo possi dare; qual libro sii poi consignato da Cassiero, à Cassiero.

Della Elettione del Quaderniero, & suo officio.

1 Che sia eletto dalli dodeci Conservatori un Quaderniero, che sia huomo da bene, di buona vita, & di buoni costumi, prattico, & versato nella materia de conti, con quel minor aggravio del Monte che si potrà, il quale debba tener regolata la scrittura da esso Monte à Libro doppio, per doi anni, con li doi terzi delli voti potendo in capo di quelli, secondo la sua buona amministratione esser anco confirmato, ò da nuovo eletto; nè possi continuar in tal carico oltre li doi anni, se non sarà prima di nuovo confirmato, sotto pena di Duc. xxv applicati, come di sopra.

2 Debba il Quaderniero menar le partide di ogni sorte di denaro, che sarà sopra il Monte, in consonantia co 'l Cassiero, & cosi anco tener conto delli denari, che s'impresteranno di giorno, in giorno dalli Massari, & si caveranno da loro delli pegni, che veniranno riscossi, acciò si possi con facilità vedere, se li Massari haveranno imprestato li denari, che di settimana, in settimana dal Cassiero li saranno dati ad imprestido, & cosi se li denari, che haveranno cavati di pegni riscossi intieramente li portino di settimana, in settimana al Cassiero.

3 Similmente debba far nota di tempo in tempo di tutti li Depositi, di denari, di elemosine, di denari di sopravanzi, di denari d'incanti, di Lazaretto, di Sindicato di poveri, & finalmente di cadauna natura di denari, che saranno portati alla giornata sopra il Monte, mettendoli tutti à suoi debiti luochi separatamente, & distintamente, & creando di essi debitor il Cassiero, giusta la forma delli capitoli, sopra la qualità, & natura de' denari dispensati; & mancando caschi alla pena de L. xxv. per cadauna

partita

partita non menata, applicati al Sacro Monte, da esserli trattenuti dal suo salario dalli Conservatori.

4 Che similmente sia obligato, quando si farà ogni mese la rassegna delli pegni del Monte, & il Bilancio di quello, esser presente al tutto insieme con li Conservatori, Cassiero, & Massaro, & menar partita distinta, & particolare di quello, & quanto si troverà sopra il Monte, facendo ogn'uno debitore, secondo il detto Bilancio, o rassegna, sarà ritrovato.

5 Non possi tal carico esser eletto alcun Cittadino del Consiglio, ne che habbi le qualità descritte nel quarto capitolo, in proposito della elettione di Massaro; ma che sia lontano da ogni sospetto, & sia d'integrità di vita.

Della Elettione del Cancelliere.

1 Sia eletto un Cancelliero, che sia del Collegio delli Nodari, con la maggior parte delle balle del Collegio del Monte, ridotto al numero come di sopra, per anni doi, con quel minor interesse del Sacro Monte, che sia possibile, in capo delli quali si debba venir in nova elettione, potendo anch'egli concorrere, over esser confirmato secondo il buon servitio da lui prestato.

2 Sia obligato esser presente in Collegio, ogni volta, che si redurà; & scriverà tutte le partite, & deliberationi, che saranno in quello fatte, & prese, sopra il libro a ciò deputato, & similmente tutte quelle cose, che gli saranno ordinate dalli Conservatori, in virtù, & per essecutione delli Capitoli del Sacro Monte.

Ordeni, che obligano tutti à far li Depositi sopra il Sacro Monte.

1 Che per ajutar più che sia possibile il Sacro Monte, per beneficio de' poveri, & per oviar à molte fraudi, che si commettono da particolari nel far li Depositi, per l'avvenire tutti li Depositi de' denari, che occorreranno farsi da qualunque persona, da vinticinque lire in suso, o per essecution di pronontia, o per alcuna sollevatione,

ne, o per lite pendente, o per conventione delle parti, o per sgravarsi dal pagamento delli usi, o per assicurarsi, o cautarsi, o per qual si voglia altra immaginabile causa, far si debbano sopra il Sacro Monte di questa Città; dovendo il Cassiero tener un Libro separato à tal effetto, sopra il quale debba notar ogni Deposito in consonantia con il Quaderniero, qual sii tenuto crear la partita à debito del Cassiero; ne li Depositi possino esser fatti in altro loco, ne fiticii, ne reali ne anco nella Cancellaria Pretoria; sotto pena à chi lo facesse, & à chi lo ricevesse, o si constituisse debitor, di Ducati 25. per cadauno applicati la mità al Monte, & l'altra mità all'accusator, oltre l'esser tenuti a far l'attual Deposito sopra il detto Sacro Monte; ne possi esser fatta terminatione, giuditio, o atto, instrumento, ò scrittura contra il presente ordine; ma tutti li Depositi debbano esser fatti sopra il Sacro Monte, essendo anco prohibito il farli dal Massarolo, sotto le pene dechiarite.

2 Non debbano ne il Cassiero, ne il Quaderniero del Monte tuor alcuna mercede, o pagamento per il ricevere, ne per il restituire il deposito.

3 Che non possi notar il Cassiero alcun deposito, che sia fititio sopra alcun Libro del Monte, sotto pena di Ducati cento applicati la mità all'accusatore, il quale volendo sarà tenuto secreto, & l'altra mità al Sacro Monte, oltre il dovere del suo denaro far tal deposito, alla qual pena caschino similmente li Conservatori, o Conservatore, che gli havesse consentito, & il Quaderniero, che scientemente havesse menato tal partita.

4 Che nel ricever li Depositi sia tenuto il Cassiero far sapere alli patroni di quelli, che per tal deposito non doveranno ricever, nè conseguir utile alcuno, mentre starà sopra il Monte; & quando si doverà restituir, si debba intimar prima giorni xv. al Cassiero, adempite prima tutte le conditioni, che sopra essi Depositi fossero poste, acciò il Cassiero nè possi far a tempo debito la provisione, ecceto però quando le parti concordemente dimandassero la restitutione, nel qual caso la elevatione di tal Deposito sia sottoscritta da esse parti sopra il Libro così del Cassiero, come del Quaderniero, dove fosse notato.

5 Che li denari, che saranno volontariamente depositati sopra il Sacro Monte, non possino da alcuno, per qual si voglia suo credito esser sequestrati, nè intromessi.

6 Et

6 Et perche il patrimonio del Monte è cosi tenue, & di poca quantità, che non può in gran parte supplire al molto bisogno de' poveri; quali sono per ciò necessitati ricorrere alli Hebrei, con interesse di dodeci per cento, & delle estorsioni; acciò esso Monte in quanto sia possibile si rendi per l'avvenire habile di suffragar tutti li poveri, anco di maggior quantità di Ducati cinque, & sii in tutto levato il bisogno di ricorrere alli Hebrei, da' quali deriva, per le eccessive usure, la rovina di molte case, havendo veduta la parte presa nel Consiglio di Vicenza dell'anno 1547. dell'anno 1555. invitando tutti quelli, che si ritrovano haver denari, quali possono investire, ò far qualche mercantia, à depositarli sopra detto Sacro Monte per servitio de' poveri; sii deliberato, che tutti quelli, che faranno Depositi di detti denari, haver debbano di utile Ducati trè per cento ogni anno, qualli depositi possino levarli à loro beneplacito, facendo intimatione un mese avanti al Cassiero acciò possi preparare il denaro, de' qualli depositi detto Cassiero debba tener conto particolare, in tutto come di sopra è dichiarito, & per sicurezza di tali Depositi, siino, & s'intendino obligati tutti li beni di detto Sacro Monte.

Del Patrimonio del Monte.

1 Che il Cassiero non possi dar fuori per qual si voglia causa ne con mandato, ne senza li denari del Capitale, ò Patrimonio del Monte, se non sarà per qualche urgente necessità, presa parte nel Consiglio di questa Città con li cinque sesti delle balle, & in essecutione della parte, fattoli mandato sottoscritto dall'Illustriss. Sign. Podestà, & doi Conservatori di mese, fatta però prima, ogni buona, & debita cautione per la reintegratione del denaro, che si leverà, la quale reintegratione debba anco farsi in quel breve termine parerà al Magnifico Consiglio, & Illustrissimo Rettore.

Dell' Elettione de i Sindici, ò Inquisitori.

1 Che ogni doi anni siino dal Mag. Conseglo di questa Città eletti trè integerrimi Cittadini, sotto nome di Sindici, & Inquisitori, li quali non siano parenti in secondo grado di quelli, che haveranno havuto carico nelli doi anni precedenti nel Monte; l'officio de' quali sii principalmente vedere, e diligentemente essaminare li conti di tutti quelli, che haveranno carico nelli detti doi anni sopra il Sacro Monte, & inquirere, se sono stati osservati li ordini del Monte, & se si osservano da quelli saranno al governo del Monte nel tempo della loro elettione; e trovando mancamento commesso così d'intacco come d'inobedienza nell'osservare li ordini predetti, debbano darne in scrittura conto all'Illustriss. Sig. Podestà, & Capitanio che in quel tempo si troverà acciò possa essercitare contra li transgressori quanto ricercherà la giustitia, quali Sindici non possano reffuttar, sotto pena de Ducati cento ma siano tenuti ad essequire il carico loro a servitio di detto pio luogo con ogni possibile diligenza.

Che tutti li beni che saranno lasciati al Monte, ò tolti da suoi debitori, si debbano vender.

1 Che tutti quelli beni stabili, mobili, ò se moventi, che saranno lasciati al Monte ò per testamento, overo tolti da suoi debitori, ò da essi consignati, overo, che in qualunque altro modo perveniranno nel Sacro Monte, siano venduti con quel miglior, & avantaggioso modo, che parerà al Collegio del Monte, acciò del denaro di quelli, si possino servir li poveri.

Debbano li Nodari nel rogarsi delli Testamenti raccordar alli Testatori se, vogliono lasciar alcuna cosa al Monte.

1 Siano obligati tutti li Nodari, che sono nella Città, e Territorio, sempre, che gli occorrerà esser rogati di qualche testamento, racordar al testator, se vol lasciar per l'anima sua al Sacro Monte alcuna cosà, & facendo alcun legato, sia tenuto trè giorni dopò tal rogito darlo in nota al Cassiero del Monte, & alli Conservatori di mese, acciò si possino far particolar memorie, & conseguir à tempo debito quanto sarà stato lasciato al Sacro Monte; & quando il testamento fosse secreto, come alle volte si suol fare, sia tenuto il Nodaro, trè giorni dopò la morte del testator, ò publicatione di quello, darlo in nota, come di sopra & mancando il Nodaro di ciò fare, & essendo accusato incorri nella pena di Lire 50. de' quali la metà sia dell'accusator, & l'altra del Monte predetto.

2 Che di ordine dell'Illustriss. Signor Podestà, & ad instantia delli doi Conservatori di mese, per publico officiale sia fatto intimar al Massaro, & Prior del Collegio delli Nodari di questa Città, che debbano far notificar a tutti li Nodari di esso Collegio l'ordine sopradetto; & oltre di ciò sia fatto un publico proclama nelli luochi soliti per intelligentia d'ogn'uno, acciò sia essequito.

Li denari del Sindicato de poveri, dell'Hospetal della Misericordia, del Lazaretto, & della Fiera non possino esser spesi, se non come qui sotto.

Li denari delli sopradetti Hospitali non possino esser spesi, ne levati del Monte, se non per fabricar detti Hospitali, per far qualche acquisto in loro utile, & augumento, per far le solite

elemosine à i tempi debiti, & secondo le ordinarie consuetudini, & per pagar le mercedi alli Sacerdoti, & altri ministri, che servissero detti luochi pii dovendosi ogni mese dar à quel Sindico, che haverà cura di far tutte le spese ordinarie quella quantità di denaro, che li potrà bastare, & per le cause predette si debbano far li mandati dal Cancell. sottoscritti dall' Illustriss. Sig. Rettore, da uno delli Conservatori di mese, & da uno delli Deputati à detti luochi pii, delli denari del quale contenirà il mandato; essendo tenuto il Cassiero, come anco nelli Capitoli del suo carico li è imposto, di menar le partide di detto denaro di volta, in volta, & poner in filza il mandato, sotto pena de Duc. 50. esborsando il denaro senza mandato, & di reintegrar il Monte di quanto li fosse stato levato: & così parimente li denari della fiera non possino esser levati dal Cassiero, se non con particolar mandato del Cancelliero della Città, sottoscritto dall' Illustriss. Sig. Podestà, dalli Mag. Sig. Regolatori della Città, & da uno delli Conservatori di mese; sotto pena al Cassiero, che in altra maniera esborserà il denaro di Duc. 50. per cadauna volta, & di reintegrar del suo proprio la cassa della fiera.

Delle spese necessarie del Monte.

Occorendo far alcuna spesa necessaria per servitio del Monte come di accommodar le Case del Monte, far Armari per conservar pegni, far lite, & altre simili spese, possino il Cassiero, & li doi Conservatori di mese spendere fino alla somma di L. xxv. & richiedendo il bisogno maggior spesa, non possi esser fatta, se non con auttorità per parte del Collegio presa con li doi terzi delle balle; & se alcuno spenderà oltre il presente ordine, s'intendi haver speso del suo, & obligato reintegrar il Monte di quello havesse levato per far dette spese.

Della obedienza, che si deve dalli Ministri del Monte alli Conservatori.

Debbano tutti li Massari, & altri ministri del Sacro Monte obedir

dir cosi alli Conservatori attuali di mese, come alli altri, in tutte quelle cose, che da essi gli saranno imposte, mentre però siano secondo la forma delli presenti Capitoli, secondo li oblighi ad essi ministri ingionti, & quanto gli sarà commesso tendi alla conservatione di detto pio loco.

2 Et acciò che con tale conservatione, & augumento del detto pio loco, tutti li soprascritti ordini fatti in servitio di quello, siano cosi dalli Conservatori, come dalli altri ministri inviolabilmente senza alcuna interrutione essequiti per l'avvenire, nè incorra in detto pio luogo alcun disordine, & intacco. Se sarà trovato alcuno di detti ministri cosi ardito, che si adoperi contra il carico impostoli in tutti li predetti Capitoli, sarà castigato dall'Illustriss. Sig. Podestà, & Capitanio, & sua Eccell. Corte, anco di maggiori pene pecuniarie, & corporali, oltre il restar privo per anni cinque anco di ogni officio, & beneficio, del Mag. Consiglio di questa Città, & in tutto come parerà alla giustitia ricercar il demerito di chi commetterà nelli soprascritti ordini mancamento.

Che al Collegio del Sacro Monte restar debba sempre la libertà, & auttorità di far novi Ordini.

Perche secondo li tempi, & li diversi negotii che alla giornata occorrono fà bisogno alle volte in tutti li governi cosi publici come privati far novi ordini, & li fatti moderar, & alterar; per ciò sia, & s'intenda sempre salva, & riservata l'auttorità, & libertà al Collegio del Sacro Monte, secondo le occasioni, & emergenti delli negotii, di potere con l'intervento, & consenso, & participatione dell'Illustriss. Sig. Rettore regolar, moderar, ò alterar uno, ò più delli sopradetti Capitoli, & anco di farne di nuovi, secondo che parerà ricercare il buon governo augumento, & conservatione di detto pio loco per servitio de' poveri da esser però approbati dal Senato.

Die XVII. Martii 1608.

Convocato, & congregato il Collegio del Sacro Monte della Città

Città di Rovigo nel Palazzo Pretorio, alla presentia dell'Illustrissimo Signor Podestà, & Capitanio per approbar li soprascritti Capitoli di esso pio luogo nel quale intervennero l'infrascritti Conservatori insieme con sua Sig. Illustrissima.

L'Illustriss. Signor Podestà, & Capitanio.
L'Eccellentiss. Sig. Gasparo Cezza.
L'Eccellentiss. Sig. Zuanne Sega.
L'Eccellentiss. Sig. Gio: Domenico Carrara.
Il Mag. Sig. Gasparo Campo.
Il Mag. Sig. Ventura Bon'hora.
Il Mag. Sig. Zorzi Manfredino.
Il Mag. Sig. Lorenzo Riccobon.
Il Mag. Sig. Antonio Campagnella Can. sub.

Et mentre si dasse principio à trattar il negotio delli Capitoli predetti fù dubitato non potersi far Collegio, se non con il numero di nove Conservatori, come si è osservato per lo passato, sua Sig. Illustriss. cosi raccordando alcuni Conservatori, in quanto vi fosse alcun' ordine in contrario, circa il non poter far Collegio, se non con il num. di 9. Conservatori, hà habilitato, & decretato il presente Collegio per questa volta tanto, stante l'absentia di due Conservatori nella Città di Venetia per causa publica, & per la in dispositione delli due altri Conservatori, & ciò con ogni miglior modo.

Essendo stati veduti li Capitoli predetti da cadauno delli antedetti Conservatori, come ogn'uno hà confessato separatamente, & poi in questo Collegio discorsi con lettura di alcuni di essi considerati, & moderati nel modo, che è parso conveniente per il buon governo, & augumento del predetto Sacro luogo, conforme alla parte di sua Serenità delli 17. Luglio 1604. & dovendo dal presente Collegio esser laudati, & approbati, acciò possino mandarli à confirmar à sua Serenità.

Però l'anderà parte posta per detto Illustrissimo Signor Podestà, & Capitanio con il consenso delli antedetti Conservatori, che li predetti Capitoli siano approbati & laudati in tutte le sue parti, affine che le cose di esso pio luogo possino con regola, & ordine, & per l'avvenire non succedano quelli inconvenienti ben noti non solo à questo Collegio, mà à tutta la Città.

La qual parte, & Capitoli ballottati con Bossoli, & ballotte, ottene con tutti li suffragii, nemine discrepante.

Ego

Ego Lupatus de Lupatis q. Mag. Domini Francisci Apostolica, & Imperiali auctoritate Notarius Publicus Rhodigii, & ad praesens Cancellarius Mag. Collegii Sacri Montis pietatis hujus Civitatis, hic me subscripsi, in quorum fidem me subscripsi, signoque meo solito signavi, & hæc omnia fuerunt exemplata, ex actis Cancellariæ aliena manu, &c.

Quare auctoritate suprà dicti Collegii mandamus vobis, ut supra scripta omnia observetis, & ab omnibus inviolabiliter observari, ubi opus fuerit registrari præsentantique restitui faciatis.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 13. Octob. Indict. 12. 1608.

Pietro Bortoli Secretario.

(Pro Cancellaria.	L. 31.
(Pro Bulla.	L. 3. ſ. 2.
(Pro Aquis.	L. ſ. 4.

Nel

Nel Nome d'Iddio, & della Santissima Trinità. Amen.

Copia della lettera di Senato 1604. adi 17. Luglio in Pregadi al Podestà, e Capitanio di Rovigo, & Successori.

L'Informationi, che teniamo de molti, & notabili disordini, che sono stati introdotti, nel Monte di Pietà di quella fidelissima Città, ci sono sommamente mollesti; & havendo anco dalla vostra risposta, & da molte prudenti considerationi inteso quanto per compita instruttione del negotio, & per aggiongervi conveniente provisione, sia necessario; Siamo grandemente solicitati dal desiderio, che teniamo da vederci quanto prima rimediato in maniera, che in quanto se possa, resti levata anco la occasione à simil inconvenienti. Vi commettemo però con il Senato Nostro principalmente, che facciate astringer li debitori al pagamento di quanto devono al Monte di Pietà, & perche questi con suterfugii, & artificiose inventioni cercano di potrahere la sotisfattione in longo, non habbino à sottrahersi in modo alcuno. Volemo che ogn'uno, e qualsivoglia debitore, che sarà sententiato non possa haver beneficio dell'appellatione, se non haverà prima effettualmente in contanti depositato nel Monte di pietà l'intiera quantità del suo debito, e se dentro il termine di sei mesi non haverà fatto espedir la causa della qual si serà appellato, che senz'altro sia, & resti libero nel Monte di pietà il denaro, che sarà stato depositato, ne habbia à valer per alcun modo qual si sia atto, ò giudicio, che contra il presente ordine seguisse à pregiudicio delle cose di esso Monte. Et perche è anco giusto, che sia da quella Communità pagato quanto và debitrice al medemo Monte pro-

procurarete per quelle vie, che più ve pareranno espedienti, è convenienti con assignarle termine ragionevole, che vadi pagando à parte à parte, & quanto più presto ogni suo debito. Contro veramente quei Ministri, & altri, che havessero intaccato, ò commesso fraude, & altro à malefficio dell'istesso Monte, procederete per via summaria cosi al presente come anco nell'avvenire alla loro espeditione tanto per far essequire la necessaria redeintegratione al Monte predetto, quanto anco per castigo delli delitti, & per essempio d'ogni altro d'astenersi da simili scelerate opperationi, Perche poi si vede, che nel modo dell'elegger li dodeci Conservatori del Monte, & della continuatione loro in vita, & consequentemente dell'elettione anco de Ministri subordinati, che sono al governo, & amministratione del Monte neccessarii, dipende la maggior parte da molti disordini nelle cose in esso introdotte con quella anichilatione, che si vede. Volemo, che nell'avvenire tali elettioni de Conservatori habbino da esser fatte, & rinovate de due in due anni è che non posa haver questo carico alcuno, che per se stesso, ò per Parenti in primo, ò secondo grado fosse interessato nelle cose del Monte. Commettendovi anzi, che anco al presente, se si ritrovano Conservatori, persone, come intendiamo, che habbino simil interesse, dobbiate senz'altro far, che siano rimmossi da quel carico, eleggendo Voi per là mettà è l'altra mettà il Consiglio altre persone in luogo loro, che non habbino interesse come è predetto, & si come successivamente poi doverà rimaner al Consiglio l'auttorità d'elegger sei solamente delli dodeci ogni due anni, cosi dal Rettore di Rovigo volemo, che sia fatto l'elettione da gl'altri sei per il tempo parimenti di due anni, che siano persone atte sufficienti è della qualità, che ricerca, potendoli astringer anco ad accetar il carico per commun servitio di quella Città, secondo, che alla prudenza vostra, e de vostri Succesori parerà convenienti, & fatta che haverete la legitimatione sudetta nella presente elettione, farette appresso, che siino con la participattion vostra formati quei Capitoli, che saranno stimati più à proposito per la riforma, & buona regola, che s'haverà à tenere tanto nelle altre elettioni de ministri del Monte, quanto delle altre cose di esso; Perche il tutto habbia à pasare nell'avvenire con ogni miglior ordine, non volendo noi tolerare, che più oltre continuino li disordini, che si sono introdotti con tanto distruttion del frutto, che deve à consolation de Poveri, & de tutta la Città riceversi dall'institutione, & manutentione di eso

Monte. Ma che si come con l'agiuto, & fondamento della pietà della Republica verso li suoi Sudditi, è stato eletto col denaro del publico erario, così anco sia restaurato, & dalla publica auttorità protetto, & mantenuto, & ci mandarete li Capitoli, che secondo l'ordine sopradetto saranno stati formati per la loro approbatione.

Giulio . . . . Nod. Ducal.

1609. 26. *Martii in Pregadi pro executione Partis supradictæ circà Depositum faciendum per Sententiatos.*

Fù deliberato in questo Consiglio à 17. Luglio 1604. che per remediare alli molti: e considerabili disordini, ch'erano stati introdotti nel Monte di pietà della Città di Rovigo, dovessero li debitori esser astretti al pagamento del debito, che havessero col Monte predetto, ne potessero li sententiati ricever il beneficio dell'appellatione se non haveranno prima effettualmente depositato in esso Monte l'intiera quantità del suo debito; in essecutione della qual deliberatione havendo il Podestà, e Capitanio di Rovigo sententiato li heredi del q. Z. Domenico Biscaccia già Massaro del detto luogo per intacco da lui fatto nel tempo del suo maneggio, si sono essi appellati all'officio dell'Auditor Novo, li quali continuando la detta appellatione, e sospensione, hanno anco citato il Podestà, & Capitanio sodetto al Consiglio de 40. onde si come questa attione riesce in tutto contraria alla deliberatione sopradetta intorno all'assicuratione, che deve esser fatta da quelli, che vogliono appellarsi dalle Sentenze contra di essi seguite, così anco si deve proveder; che habbi la sua debita essecutione, che seguirà anco con beneficio del Monte predetto per li molti, e considerabili inconvenienti, che di novo succederianno nella presente materia però.

L'anderà parte, che sia comesso alli Auditori Novi, che debbano far depenar l'appellatione, e sospensione, che si trova notata nel loro officio per conto della sententia fatta dal Podestà, e

Capi-

Capitanio di Rovigo contra li heredi del sopradetto Biscaccia intorno a gl'interessi di quel Monte di Pietà, come contraria alla deliberatione fatta da questo Consiglio nel particolar dell'assecuratione, che debbano far quelli, che vogliono appellar: risservando però l'auttorità gl'Auditori sudetti di poter secondo il rito del loro officio ricevere, & giudicar le appellationi di quelli, li quali haveranno prima depositato l'intiera quantità del loro debito conforme alla deliberatione di questo Consiglio la qual debba in tutte le sue parti esser essequita, & da mò sia preso, che della presente deliberatione sia datto aviso al Podestà, & Capitanio di Rovigo per sua informatione.

Angelus Alexandrius Duc. Not.

Die Sabbati 23. Novembris 1624.

Congregato il Collegio del Sacro Monte di Pietà di questa Città nel Palazzo dell'Illustrissimo Signor Podestà vi intervenero gl'infrascritti vid.

L'Illustriss. Sig. Podestà.
Sig. Gasparo Roncale.
Sig. Francesco Sasso.
Sig. Zulian Roncale.
Sig. Francesco dall'Angelo.
Sig. Paulo Mazzo.
Sig. Zuanne Naselli.
Sig. Francesco Molin q. Zaccaria.
Sig. Ercole dalle Carte.
Sig. Gasparo Campo.
Sig. Sisto Mazzo.
Eccellentiss. Naselli.
Sig. Antonio Maria Molin.
Sig. Nobil Lovato.
Sig. Calcagnin Raimondo.

Nelli Capitoli del Santo Monte di Pietà di questa Città nell'anno 1608. con auttorità dell'Eccellentiss. Senato confirmati, trà le altre cose fù dichiarito, che esso Monte potesse ricever depositi con obligo di risponder alli Patroni del denaro in ragione di anno di trè per cento, & prestare esso denaro sopra li pegni con utile similmente di trè per cento, & perche fù in essa Capitulatione risservata facoltà a questo Collegio di formar, regolar novi ordini secondo le occorrenze, & dovendo però il tutto esser approbato dal-

 l'istes-

l'isteſſo Eccellentiſs. Senato: onde eſſendo al preſente neceſſario regolar queſto negotio.

L'anderà parte, che ſia ſupplicato al Sereniſs. Noſtro Prencipe, che ſi degni con quel legitimo modo, che alla ſua Somma Sapienza parerà eſſer neceſſario, conceder gratia, che delli denari, che al preſente ſi ritrovono in eſſo Monte, & di quelli, che per l' avvenire vi ſaranno depoſitati, ſi poſſino legitimamente pagar cinque per cento, & ſucceſſivamente preſtare ſopra li pegni con utile di ſei per cento, acciò che del ſopra più di eſſi cinque per cento ſi poſſino ſodisfar li Miniſtri di detto Monte, & far altre ſpeſe ad eſſo Monte neceſſarie, come è anco ſtato da S. Serenità ad altre ſue Città conceduto, non potendo però mai il prò eſſer poſto à capitale che ſarà ſingolariſſima gratia, e notabile beneficio à tutto queſto populo, che hora per non eſſer in detto Monte, ſe non poca ſomma di denaro da preſtare, li poveri ſono neceſſitati di haver ricorſo alli Hebrei da quali con inſoportabili uſure ſono diſtrutti, & eſſi Hebrei facilmente di gran ſomma di denaro arrichiti, quelli in altri Paeſi portando; Il che non ſuccederà quando queſta regolatione ſia fatta, con ſimil mezzo della quale ſaranno in eſſo Monte molti denari depoſitati, onde preſtandoli ſopra li pegni con ſolo utile di ſei per cento, ſi potrà al gran biſogno de poveri ſouvenire.

La qual parte letta licentiata, e Ballotata ottene con tutti i ſuffraggi. C. o.

Gaſparo Caſtlin Cancell.

1625. Adi 2. Maggio Preſentata per l'Illuſtre Sig. Gaſparo Bonifacio Cancell. della Magnifica Communità.

Joan-

Joannes Cornelio Dei Gratia Dux Venetiarum, Nobilibus & Sapientibus Viris Francisco Trivisano de suo Mandato Potestati & Capitanio Rhodigii, & Successoribus dilectis, salutem, & dilectionis affectum.

Significamus vobis hodie in Consilio Nostro rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti vid.

Che la Parte presa nel Collegio del Sacro Monte di Rovigo in proposito delli denari, che al presente si trovano in esso Monte, & di quelli, che per l'avvenire vi saranno depositati, si possino pagar cinque per cento, & prestare sopra li pegni con utile di sei per cento, acciò che del sopra più di essi cinque per cento siano sotisfatti li ministri, & fatte altre spese necessarie, sia essa Parte conforme à quanto si è inteso dalle risposte hora lette di quel Podestà, & Capitanio, & da quanto consigliano i Dottori, confirmata, & approbata come stà, e giace. Quarè auctoritate supradicti Consilii mandamus Vobis ut supradictam partem observetis, & ab omnibus inviolabiliter observari, ubi opus fuerit registrari, præsentantique restitui facietis.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 26. Aprilis Indict. octava 1625.

Alvise Quirini Secretario.

A. T. Nobilib. & Sapientib. Viris Francisco Trivisano Potestati, & Capitanio Rhodigii, & Successoribus.

Gaspar Casilinus Cancell. ex.

Diè

Die Veneris 19. Decembris 1625.

Radunato il Collegio del Monte nella Camera dell'Audienza Pretoria v'intervenero gl'infrascritti Conservatori vid.

Illustrissimo Sig. Rettor.	Sig. Paulo Mazzo.
Eccellentiss. Sig. Bonifaccio.	Sig. Francesco Mollin q. Zaccaria.
Sig. Giulian Roncalle.	Sig. Alessandro Biscazza.
Sig. Ercole dalle Carte.	Sig. Ambrosio Frachetta.
Sig. Francesco Sasso.	Sig. Giacomo dall'Angelo.
Sig. Felippo Manfredin.	Sig. Lorenzo Riccobon.
Sig. Sisto Mazzo.	

Nel qual Collegio fù proposta l'infrascritta Parte per l'Eccellentiss. Sig. Giovanni Bonifacio, il tenor della quale segue.

Havendo la benignità del Serenissimo Nostro Prencipe concesso à questo Collegio, che per beneficio commune si possino ricever depositi volontarii di denari con utile di cinque per cento, & l'istesso denaro prestare sopra li pegni in ragion di sei per cento, acciò che di quell'uno oltre li cinque si possino pagare li ministri, & far altre spese necessarie di esso Monte, & dovendosi dare essecutione à questo così importante negotio, che è per apportar grandissimo giovamento à tutto questo Paese, però

L'anderà parte, che oltre la Parte, che doverà esser presa nel Mag. Consiglio di questà Città, che per reputatione di esso Monte, & cautione di quelli che vi haveranno interesse, li beni publici di essa Mag. Communità, & non quelli di alcun privato, siano obligati alla conservatione, & manutentione di ciaschun interessato in esso Monte, & di più il Cassiero, che sarà eletto oltre l'obligo de suoi beni, debba anco nel termine de otto giorni doppo fatta la sua elettione dar idonea sicurtà de Ducati quattro mille di uno, ò più piezi, purche alcuno non sia di meno de Ducati mille per la sua amministratione la qual sufficienza de piezi, & così di quello del Massaro, debba esser conosciuta da questo Collegio senza però obligo di mantenerlo con li beni de particolari di detto Collegio con sallario per hora de Ducati vinticinque all'anno ad esso Cassiero, & con libertà di accrescerlo come parerà a questo Collegio, che multiplicando il negotio di detto Monte, fossero maggiori le sue occupationi, & similmente sia datto salario al Massaro

de-

de Ducati cento per li tredeci mesi, che impegnerà, & altri Ducati cento per li altri 13. Mesi, che dispegnerà, oltre l'utile di soldo uno per bolletino da chi impegnerà con obligo di pagar li cattapegni, & debba esso Massaro nel termine de giorno otto dar li suoi piezi secondo la forma delli Capitoli di esso Monte, & al Cancelliero Duc. sei all'anno con l'istessa libertà di accrescimento. Di più che il Massaro possa sopra pegni sufficienti prestar sino à Ducati vinticinque, & possa anco dar maggior somma sino à Ducati cento per pegno, mà però con licenza in scritto di tutti due li Conservatori di quel mese, che presterà. Et perche potrebbe occorrere, che fossero fatti tanti Depositi, che il loro interesse eccedesse l'utile di quell'anno, oltre li cinque sopradetti si cava delli pegni. Però sia preso, che quelli, che depositerranno denari sopra detto Monte non possino conseguir utile alcuno per lo spatio delli primi due mesi li quali passati debbano poi conseguire detto suo interesse di cinque per cento per tutto il tempo, che detto loro denaro starà sopra esso Monte, & li Patroni delli pegni siano obligati nel dispegnarli pagar l'interesse intiero quando saranno passati giorni otto di esso mese, & non essendo passati paghino per ratta di tempo. Fù deliberato, che nell'avvenire à M. Rizzardo Zenato Ballotino del Santo Monte siano per suo salario corisposi Ducati otto all'anno.

La qual parte letta, licenziata, & ballotata ottene con tutti li voti. C. o.

Gasparo Bonifacio V. Canc.

1627. 24. *Aprile in Senato.*

Havendo Noi ultimamente ordinato à tutti li Rettori Nostri di Terra Ferma, che usando ogni diligenza ne la revisione de Monti di Pietà, & altri delle Città alla loro protettione, e cura soggetti, mossi da solo fine di veder la retta amministratione, di quel denaro, e che non siano commesse fraudi, ne intacchi di sorte alcuna à prejudicio del commodo, e servitio de poveri ed institutione così necessaria, lodevole, e pia e dovendosi con l'istesso zelante affetto mirar, & invigilar alla conservatione, e manutentione,

tione, di essi Pii luoghi; in alcun de quali pure s'è inteso esser seguito alcun disordine di consideratione, e che per molto corso d'anni non s'erano fatti intieramente i saldi delle massarie con esservi diversi debitori, onde vivamente s'eccita la publica prudenza alle proprie oportune provisioni. Venimo in ressolutione d'impartir à Voi, & à successori, come facemo col Senato, per la causa sudetta, e per gl'intacchi di qual si voglia sorte, che in avvenir occorressero in detti Monti, maggior auttorità dell'ordinaria, che tenete dandovi facoltà di poter contro i colpevoli proceder summariamente per astringerli alla redeintegratione, e di passar insieme nel Criminale con la Corte Pretoria inappellabilmente à quel gastigo, che conoscerete proprio delle colpe, e de mancamenti, che fossero commessi, senza obbedir à suffragi, ne ordini di alcun Magistrato, ne d'altri che del medemo Senato. Intendendo però, che nelle Sentenze Civili resti à cadauno rissservata l'appellatione doppo fatto prima il deposito, ne altrimenti.

Volemo appresso, che in avvenire siano tenuti li Rettori delle Città nostre al loro ritorno portar fede al Secretario deputato alle voci sottoscritta dal Succeslor, il qual sotto debito di Sacramento sii tenuto informarsi, & assicurarsi della verità d'haver fatto pagar tutti li debitori di essi Monti nel tempo del loro Regimento, altrimenti non siano lasciati andar à Cappello. Con qualli mezi volemo certamente sperar saranno levati li artifizi, e le fraudi, e si conseguirà la conservatione, & augumento del capitale di essi Monti à commodo, e beneficio sempre maggior della povertà, e manutentione d'opera così degna, utile, e pia. E da mò sia preso, che alli Rettori, dove non v'e Corte, sia scritto, che ritrovando essi nelli Monti di Pietà, & altri nelle Terre, e luoghi alla lor cura soggietti alcun disordine, fraude, ò intacco di qual si voglia sorte, e che non siano state intieramente saldate le massarie già compite, debbano avisar li Rettori delle Città principali, che hanno Corte, acciò possino dar esecutione alle commissioni nostre in tal proposito; dovendo ciò essequir in pena di non poter andar à Capello, se non porteranno fede al loro ritorno del Successore al Nodaro alle Voci di quanto di sopra, e sia parimenti commessa al Secretario alle Voci l'essecutione concernente esso Capitolo in torno all'esser portate le fedi al ritorno in questà Città dalli Rettori tanto, che hanno Corte, quanto no, sottoscritte dal Successor sotto penna di privation del carico suo.

Adi

Adi 28. Gennaro 1648.

Congregato il Collegio del Santo Monte di Pietà di questa Città nel Palazzo Pretorio, nel quale intervennero gl'infrascritti cioè

L'Illustriss. & Eccell. Sig. Pod. Cap.
Eccellentiss. Sig. Minadois.
Sig. Gio: Carrara.
Sig. Cavagl. Campo Cassier.
Sig. Cavagl. Baldissera Manf.
Sig. Christoforo Rossi q. Sig. Lod.
Sig. Gio: Andrea Pauli.
Eccell. Sig. Naselli.
Eccell. Sig. Delaito.
Sig. Aurelio Ceza.
Sig. Cornellio Delaito.
Sig. Iieppo Delaito.
Sig. Gio: Catto.
Sig. Domenico Biscazza.

Fù esposto dal Sig. Cavaglier Campo Casiero, & uno delli eletti à regolar li Capitoli del Santo Monte, che essendosi ridotto insieme con li altri suoi Colleghi pur eletti per detta regolatione haver formato nove Capitoli per il buon governo, e regola di esso Pio luogo, quali essendo stati letti ad'uno ad'uno nel presente Collegio, e sopra di esi havuto longo discorso, e matura consideratione, & fattoli grandisimo riflesso fù rissolto, che fosse posta Parte, che fossero accetati li predetti Capitoli, qualli accetati, che saranno nel Collegio doveranno poi esser trasmesi à Sua Serenità per ottenerne l'approbatione, & ad missione delli predetti Capitoli, & ballotati quelli, che concernono il Ministerio del Quaderniero, che sono sette, restorno accettati Pro 13. C. 1

Segue la continenza delli Capitoli nel Mag. Collegio accetati.

1 Che il Quaderniero del Santo Monte di questa Città debba ogni Venerdi di ogni, e cadauna settimana esser con il Sig. Cassiero per girar quella scrittura, & partite, che saranno necessarie si de denari, somministrati al Massaro all'impegnar, come il scosso de pegni dalli Massari al riscuotere, come all'impegnarsi di Capitale, come di prò in tutto conforme alli Capitoli in questa materia, & girar quelli mandati, che fossero pagati, & per ogni altro emergente.

2 Che facendo biſogno fra la ſettimana del ſuo Miniſterio, debba eſſer ſempre pronto.

3 Che ſubito girata la ſcrittura in Giornale in conformità del Signor Caſſier, debba quella portar in quaderno acciò ſi poſſino vedere li debitori, ſenza dilatione di tempo.

4 Che nel prencipio di cadaun meſe debba, come doverà eſſer obligato, portar in riſtretto ſi della Caſſa del Sig. Caſſier, come de Maſſari tanto del denaro ricevuto dal detto Sig. Caſſiero, & da eſſo pagato come de pegni nel paſſato meſe fatti, & ſcoſſi, con il far la marella ſopra li libri d'eſſi Maſſari del loro impegnare, & ſcuodere all'Illuſtriſs. & Eccellentiſs. Sign. Podeſtà, acciò da quello poſſi eſſer veduto lo ſtato del Monte medemo, & rivederlo come à Sua E. parerà dovendo quello regiſtrare di ſubito nel Libro infraſcritto.

5 Al quall'effetto ſi doverà far un libro in sfoglio di carta reale intitolato Regiſtro delli riſtretti di meſe del Sacro Monte della Caſſa, & Maſſari, qual doverà reſtar ſempre appreſſo dell'Illuſtriſs. & Eccell. Sig. Podeſtà; nella partenza ſarà obligo dalli Signori Conſervatori di meſe, aſſieme con il Sign. Cancelliero di eſſo S. Monte riceverlo, qual doverà eſſer dalli medemi preſentato all'Illuſtriſs. & Eccellentiſs. Signor Podeſtà, & Capitanio Succeſſore il primo giorno del ſuo ingreſſo, al Regimento, con il renderlo informato, & coſi ſempre ſi doverà oſſervare ſotto à quelle pene alli Signori Conſervatori, che pareranno à Sua E. Illuſtriſs. dalla qual preſentatione doverà eſſer fatta memoria dal Sig. Cancell. predetto. Et queſto acciò da Publici Rappreſentanti ſi poſſi ſempre occultamente vedere lo ſtato del predetto Monte, e ſe vi ſono, ò non diſordini, & eſſendovene apportargli quelli opportuni remedii che ſono proprii de Padri zelantiſſimi, à quali vien dalla Serenità del Prencipe efficacemente raccomandato ſimil affare, quale con ogni carità, diligenza, & ſenza alcun honorario viene da Conſervatori amminiſtrato.

6 Che al Quaderniero predetto non poſſi eſſer levato il Mandato del ſuo ſallario ſe non di trè in trè meſi ſerviti in pena alli Conſervatori, che lo levaſſero, & Caſſier, che lo pagaſſe de Ducati 25.

7 Che mancando il predetto Quaderniero di eſſequir come di ſopra, & non portaſſe il predetto Riſtretto all'Eccellentiſsimo Signor Podeſtà & quello regiſtraſſe ut ſupra, per il difetto, & negligenza del primo meſe, s'intendi haver perſo il ſallario del meſe ante-

tece-

tecedente, & se mancasse il primo, e secondo mese, immediate s'intendi privo dell'officio con la perdita del salario, il quale doverà esser datto à quello girerà la scrittura, e registrerà li predetti Ristretti, dovendo li Conservatori di quelli mesi far far Proclama per la nova elettione di Quaderniero.

Capitoli, & Ordini concernenti il carico del Cancelliero, & Cassiero.

1 Che in avvenire il Sig. Cancellier del Santo Monte debba haver un libro sopra il quale debba registrare tutti li mandati che leverà in esecutione delle commissioni de Signori Conservatori, acciò in ogni tempo si possi vedere l'elevatione de Depositi, come li loro prò senza dilatione di tempo.

2 Che il Signor Cassier non possi pagar alcun mandato se prima non sarà stato registrato dal Sig. Cancelliero, sopra il quale doverà esser scritto, registrato, di mano del medemo.

Gasparo Casilini Cancell.

Essendo stati nel Magnifico Collegio accetati li Capitoli oltrascritti concernenti la buona regola, & servitio del Santo Monte, proposti dalli Signori à ciò deputati, li quali dovendosi trasmettere à piedi di Sua Serenità à fine, che restino dalla benignità del Serenis. Prencipe decretati, & perche è digiustitia, che così pii retti, & giusti ordini restino pontualmente esequiti. Per tanto l'Illustrissimo: & Eccellentissimo Sig. Podestà, & Capitanio alli medemi hà interposto il suo giuditial Decretto, ordinando. che debbano haverla sua debita essecutione sino à tanto che dalla Sapienza di Sua Serenità resteranno con Ducali decretati.

Gasparo Casilini Canc.

Adi 23. Aprile 1650.

Congregato il Magnifico Collegio del Santo Monte di Pietà di questa Città, nel Palazzo Pretorio, & alla presenza dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Sebastian Badoero Podestà, e Capitanio, e Proveditor General &c. v'intervenero.

L'Illustriss. & Eccell. Sig. Podestà, e Capitanio.
Sig. Girolimo Venezze.
Sig. Tomaso Mazzo.
Eccellentiss. Sig. Paris Elmini.
Eccellentiss Castello.
Sig. Gio: Battista Campagnella.
Sig. Girolamo Montechi.
Sig. Paulo Campagnella.
Sig. Cavaglier Baldissera Mans.
Sig. Domenico Biscazza.
Sig. Nicolò Campo.
Sig. Lorenzo Campo.
Sig. Aurelio Cezza.
Sig. Piero Reddetti Cassier.

Essendo natta difficoltà se nella ballotatione del Signor Cavaglier Campo debba ballotar tutto il Collegio, overo escluder quelli, che si cacciano da Capello l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig. Podestà, e Capitanio, ha terminato, che tutti ballotino, fuori, che li congionti in primo, e secondo grado, & ciò stante il poco numero nel quale consiste il Collegio medemo.

Intaccadori di Monte incapaci di nomina, e ballotatione del Consiglio.

Copia di particolare in lettere dall'Eccellentissimo Senato de di 26. Aprile 1659. scritte al Podestà, e Capitanio di Rovigo, da esser consignato all'Illustrissimi Signori Regolatori.

In tanto conoscemo molto aggiustato al servitio della Giustitia, è proficuo all'interesse della Città, che quelli, che hanno la nota d'intaccadori del Monte, non habbino ad esser admessi alle ballotationi del Consiglio, e perciò farete consapevoli li Deputati della Città medema, che in avvenir questi tali non habbino ad esser capaci di nomina, non che della Ballotatione sodetta. Cæteris omissis, &c.

Data in Nostro Duc. Pal. die 26. Aprilis Indict. 12. 1659.

Tomaso Pizzoni Secretario.

Adì

Adi 28. Gennarò 1665.

Congregato il Spetab. Collegio di questo Santo Monte di Pietà giusto l'ordinario premesso il suono della Campana nella Camera della solita audienza del Palazzo Pretorio, & alla presenza dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Domenico Mocenigo Podestà, & Capitanio &c. intervennero al numero di 13. computata la Persona di Sua Eccellenza cioè.

L'Illustrissimo, & Eccellentiss. Signor Podestà, &c.
Sig. Gio: Andrea Pauli.
Sig. Ercole Casilini Dottor.
Sig. Lorenzo Campo.
Sig Pietro Reddetti Cassiero.
Sig. Ottavio Casilini Dottor.
Sig. Antonio Campo.
Sig. Michiel Manfredin Dottor.
Sig. Gio: Paolo Cezza.
Sig. Gio: Naselli.
Sig. Gulielmo Carraro.
Sig. Gasparo Carraro, &
Sig. Gio: Battista Malagugino.

Havendo raccordato li Signori Conservatori antedetti à questo Collegio, che nell'occasioni delle regolationi delle valute; essendosi trovato in Cassa del Santo Monte somma di denaro considerabile, n'è causato per ciò al medemo in più volte grandissimo discapito con evidenza di riceverne per l'avvenire anco de maggiori stante l'instabilità delle valute delle monete. Discorso però qual rimedio opportuno si possi applicar à simil inconveniente per avvantaggio del Pio luogo, doppo molti pareri portati da alcuni Sig. Conservatori. Fù posta parte per Sua E. col consenso de medemi Signori Conservatori, che de cætero cosi li Massari, come Cassiero del Santo Monte debbano dar fuori, & ricevere sempre le monete alla valuta stabilita dalle Parti dell'Eccellentissimo Senato non ostante qualsivoglia alteratione, che alla piazza facessero, & per schivar alcuni disordini, che potrebbero avvenire circa la qualità delle monete. Doverà perciò il Massaro, che dispegna, ricevere solo lire dieci de soldoni per ogni pegno, il rimanente in altra moneta d'oro, ò d'argento, & consignar col medemo ordine il denaro scosso al Signor Cassiero, & il Massaro, che impegna per mesi trè hoggi principiati dar debba sopra li pegni soldoni sino, che saranno smaltiti quelli, che di presente s'attro-

attrovano in Cassa qual tempo finito doverà poi impegnar come s'è detto di sopra del dispegnar, col dar solamente per ogni pegno dieci lire de soldoni, & il rimanente in monete d'oro, ò argento il che tutto doverà esser anco osservato nel vender li pegni all'incanto.

Pro 13. Qual parte ballotata ottene con tutti li Voti.

Imprimatur

Andreas Casilini Iud. Reg. L. &c.

Copia tratta dal Regiſtro Noviſſimo ſegnato C delle Ducali eſiſtente nella Cancellaria della Magnifica Città di Rovigo à c. 4.

Franciſcus Ericio Dei Gratia Dux Venetiarum Nob. & Sapienti Viro Petro Mauroceno de ſuo mandato Poteſtati & Capitaneo Rhodigii fideli dilecto ſalutem, & dilectionis affectum.

EBbe ſempre la Republica mira, che li Capitali de Monti di Pietà foſſero conſervati a ſovegno de' Poveri. Per queſto eſſendoſi oſſervato da qualche tempo in quà, che le Comunità ſotto preteſti delle loro urgenze ſi ſiano valſo di molte ſomme di danaro; del quale alcun anche vanno debitrici al Monte; e dovendoſi levar queſto inconveniente, che tende alla deſtruzione dei Monti, & al pregiudizio de' Poveri, riſolvemo col Senato di prohibire aſſolutamente, che le Città, ò Comunità poſſino valerſi ſotto qual ſi ſia preteſto dei Danari de Monti di Pietà ſenza licenza del Senato, ſotto pena a Procuratori, ò Caſſieri di eſſi Monti, che daſſero, ò permetteſſero, di eſſer obligati eſſi nella loro ſpecialità al riſarcimento di quanto contra il preſente ordine foſſe diſpoſto. Farete regiſtrare, & affiggere in coteſta Cancellaria, e regiſtrare la preſente nel medeſimo Monte; delle quali ci aviſarete la ricevuta.

Dat. in Noſtro Duc. Pal. die 8. Auguſti 1643.

Giò: Franceſco Paulucci Secr.

Adi

Adi 16. Luglio 1673.

Invitato & radunato il Collegio del Santo Monte di Pietà di questa Città nel Palazzo Pretorio alla presenza dell'Illustriss. & Eccell. Sig. Antonio Loredan Podestà, e Capitanio premesso il suono della Campanella, intervenero gl'Infrascritti.

L'Illustriss. & Eccell. Sig. Podestà, e Capitanio suddetto &c.
Il Sig. Gio: Michiele Manfredini D.
Il Sig. Pietro Radetti.
Il Sig. Kavalier Baldissera Manfredini.
Il Sig. Gio: Durazzo.
Il Sig. Francesco Catti.
Il Sig. Gasparo Carraro.
Il Sig. Kavalier Ercole Manfredini.
Il Sig. Gaspare Aldrevandin.
Il Sig. Gio: Andrea Angeli.
Il Sig. Cristoforo Rossi.

Ommissis.

Restò doppo la sudetta ballotazione dall'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Podestà, e Capitanio, dopo molti discorsi fatti nel medesimo Collegio circa l'elezione del Sig. Cassiere, che pro tempore dovrà seguire, terminato, e decretato come segue.

Notabilissimo viene riconosciuto il disordine nell'Elezione di Cassiere del Santo Monte di questa Città, praticata nel fine del terminare la carica stessa, & alle volte anche dopo, per le difficultà, che s'incontrano nella riduzione del Collegio; Onde ne sussequitano inconvenienti di rilevanza e resta contaminata la buona regola di governo à pregiudizio del medesimo Luogo Pio.

A che applicando l'Illustriss. & Eccellentiss. Sign. Antonio Loredan per la Serenissima Republica di Venezia Podestà, e Capitanio di Rovigo, Proveditor Generale di tutto il Polesine coll'infervorato suo Zelo, necessarj opportuni rimedj, col presente Decreto ordina, e comanda.

Che in avvenire sia dal Collegio fatta l'elezione di Cassiere, del Santo Monte due mesi avanti il terminar del tempo, affinche l'eletto possa intraprender la carica, & esercitarsi nelle proprie funzioni opportunamente; siano, & s'intendino obligati li Signori Conserva-

ſervatori attuali, che prò tempore ſaranno, far che ſegua detta elezione nel tempo ſopra preſcritto in pena di Ducati 50. per cadauno applicati al medeſimo Santo Monte, & il Canceliere reſti eſpreſſamente incaricato d'aviſarli per l'elezione medeſima in pena di Ducati dieci applicati come ſopra, da eſſer diſpoſti nel modo, e forma preſcritta da capitoli dello ſteſſo Santo Monte &c.

E la preſente Terminazione ſia regiſtrata nella Cancellaria noſtra e ne publici libri per la ſua pontuale inviolabile oſſervanza aliter &c. In quorum fidem &c.

Rovigo li 16. Luglio 1673.

L. S. Antonio Loredan Pod. e Cap.

Ciprianus Marini Cancel. Prer.
Mand. ex ſub ſignum &c.

Copia tratta dal libretto à Stampa degli Ordini, e Terminazioni degl'Illustriss. & Eccellentiss. Signori Sindici, & Inquisitori in T. F. dell'Anno 1674. c. 28.

Ordini per il Santo Monte di Pietà.

NOI
Marc'Antonio Giustinian Kavalier.
Antonio Barbarigo. &
Michiel Foscarini.

Per la Serenissima Republica di Venezia, Sindici, & Inquisitori in Terra Ferma.

Vendo mirato con special applicazione all'avanzamento delle buone regole, e direzione del Santo Monte di Pietà di questa Città, ch'è il vero patrimonio de Poveri, e l'unico rimedio di renderli solevati dall'usura eccessiva de Banchieri Ebrei, che danno sopra pegni con dodici, e quindici per cento, & avendo creduto, che sia il più proficuo, e salutare sovenimento de'Poveri render più pronto il Massaro à prestare à medesimi ogni giorno, & ampliare il Capitale del Monte per impiegarlo liberamente nella prestanza, Abbiamo coll'autorità del Sindicato nostro conferitaci dal Sereniss. Magg. Cons. stabilito le sequenti regole, & ordini da esser inviolabilmente esseguiti.

1 Che con giro aggiustato di partita sia unito, & incorporato al Capitale del Monte il danaro della Cassa delle utilità, ad effetto, che girandosi, e prestandosi liberamente come di Capitale del Monte, si possa con maggior abbondanza prestar à Poveri sopra pegni con l'utile di sei per cento, permessi dal decreto dell'Eccellentiss. Senato 26. Aprile 1625. e così debba esser da, chi s'aspettarà personal-

ſonalmente eſequito di tempo in tempo che andaranno gli utili creſcendo.

2 Che reſtando tagliata la condotta del preſente Maſſaro all' impegnare fatta dal Collegio del Monte con ſalario di Ducati 300. all' anno, e col li ſoli oblighi eſpreſſi nel Capitolare del Monte, ſia egli tenuto portarſi ogni giorno ſopra il Monte anche le Feſte; detratte le infraſcritte.

Il Santiſſimo Natale.
Paſqua di Reſſurezione.
Penteceſte.
Corpus Domini.
Santiſſima Trinità.
Primo dell' Anno.
Annonziata.
Aſſonta.
Concezione.
Viſitazione della B. V. e
S. Bellino.

& ivi preſtare con ogni prontezza, e ſolecitudine ſopra pegni che ſiano ſufficienti, e non partire ſe prima non ſi avrà ſodisfatto à cadauno; dovendo li Conſervatori, che ſaranno di meſe invigilare ſopra l' oſſervanza del preſente ordine, ricorrendo all' Illuſtriſſimo Signor Podeſtà, e Capitanio quando ritrovaſſero ommiſſioni nel Maſſaro à pregiudizio del Monte, e della Povertà nell' intiero adempimento del preſente ſuo obligo.

3 Che recuſando egli d' intraprender il ſervizio nella forma ſopra eſpreſſa, ſi proceda all' elezione di nuovo Maſſaro con l' obligo ſudetto, e così ſia eſequito ſucceſſivamente in ogni Maſſaro, che di tempo; in tempo ſarà eletto, dovendo il Maſſaro preſente reſtar ſodisfatto per il tempo, che ha ſervito, conſignando li pegni da lui fatti al Maſſaro, che ſubentrarà, perche ne poſſa fare à ſuo tempo la riſecazione.

4 Che debba il Maſſaro impegnare per meſi quindeci, e per altri tanti ſtar a deſimpegnar; dovendo nel termine di giorni dieci dopo il quinto decimo meſe aver ſaldato il Monte del ſuo maneggio ſotto le pene contenute nel Capitolare, e s' intenda fatto intaccatore del Monte.

5 Che li pegni debbano ſtare ſopra eſſo Monte per meſi quindici, dopo li quali, non eſſendo ſtati riſcoſſi, ò rimeſſi, ſi debba

proceder alla vendita all'incanto , e ſeguitare ſempre di meſe , in meſe , ſenza alcuna alterazione , onde li pegni , che caderanno ſiano nel proprio ſuo meſe venduti , e non reſtino defraudati li patroni nella variazione del tempo , come con diſplicenza de' medeſimi , e ſcapito in qualche meſe è ſeguito.

6. Che reſti notificato con publico proclama publicato in queſta Città , e Terre di Lendinara , e Badia , & in tutte le Ville del Territorio con l'affiſſione anche delle ſtampe alle porte delle Chieſe, che ogni giorno ſi aprirà il Monte , detratte le ſole Feſte eſpreſſe nel Capit. ſecondo: che li pegni ſtaranno ſopra eſſo Monte per meſi quindici , e che ſubito ſpirati ſaranno li pegni venduti all'Incanto nelle forme fin ora praticate.

7. Reſti al Maſſaro permeſſo il preſtare ſopra pegni ſufficienti ſino à Ducati 150. non potendo però preſtar ſopra Gioje , dalle perle in poi come ſin ora ſi è oſſervato, ad effetto , che con tale ampliazione poſſa impiegare maggiore Capitale con utile del Monte.

8. Se la Caſſa del Monte ſi riduceſſe à ſtrettezza di danaro non poſſa il Maſſaro preſtar ſopra pegni groſſi nella ſumma delli Ducati 150. ſenza la preſenza , & aſſenſo delli Conſervatori , dovendoſi ſempre conſervare danaro , che ſia ſufficiente à ſovenire à biſogni della Povertà.

9. Reſti eſpreſſamente prohibito à Maſſari per ſe , ò per interpoſte perſone diretta, ò indirettamente fare pegni ſopra il Santo Monte di robe di qual ſi ſia ſorte di loro ragione , ſotto le pene più riſolute , ed afflittive , e di eſſer per ſempre privi da qualunque carica publica , tanto nel Monte , quanto nella Città ; dovendo ſopra ciò l'Illuſtriſs. Rettore di ſei , in ſei meſi almeno procedere per via d' inquiſizione , con ogni più applicata cura , e vigilanza ; e trovando mancamento , paſſare alla punizione propria , incaricando gl'Inquiſitori del Santo Monte , & i Conſervatori in pena de Ducati 100. applicati al Capitale del Monte , e di correità coi Maſſari à far ogni diligenza per l'oſſervanza del preſente Capitolo , e di raccordare all' Illuſtriſs. Rettore ciò , che ſuccedeſſe loro di ricavare di delinquenza ne Maſſari medeſimi.

10. Che praticando li Maſſari de pegni un peſſimo uſo d'impegnare ali Banchi degli Ebrei quelle robe , che li vengono conſegnate dagli Officiali del Regimento di ragione di perſone , che ſono ſtate eſſequite : però innavvenire reſti prohibito à medeſimi il poter impegnare, che ſopra il Santo Monte i pegni tutti , che gli ſaranno

ranno consignati, spirato però il termine, che devono custodirli appresso di se; in pena contrafacendo di privazione della carica, e di Ducati 50. applicati à disposizione del publico Rappresentante.

11. Resti assignato al Massaro per suo Salario due per cento del Capitale, che nel corso delli quindici mesi averà investito, da esserle tal salario corrisposto in più distinti esborsi con i soliti mandati conforme parerà à Conservatori in modo però, che rimanga creditore della quarta parte almeno del suo salario al tempo dell' ultima rissecazione, da non esser pagata se non veduto, & approvato il suo maneggio, & il saldo dal Collegio del Santo Monte; con la forma di qual salario, venendo egli ad esser interessato per una copiosa investita, se ne possa credere una più pronta solecitudine per divertire la povertà dall' ingorda oppressione de' Banchieri Ebrei, restando pure al Massaro permesso di ricevere il soldo per ogni bolettino conforme il praticato.

12. Non possa mai in alcun tempo esser eletto in Massaro chiunque avesse in molto, ò poco intaccato il Santo Monte, ò fosse sospetto, tutto che anche avesse saldato: come ne pure alcun debitore, ò piezo di debitore, ma dovrà esser di bontà di vita, & integrità, & aver di suo proprio patrimonio almeno Ducati mille cinquecento, con prestare nel termine di giorni dodeci, al più sicura, & idonea piezaria, che seco principaliter, & in solidum si obblighi di buona, e fedele amministrazione da esser approvata conforme il solito dal Collegio del Monte ridotto al numero di dodici con li due terzi dei voti.

Dal Sindicato nostro in Rovigo li 14. Luglio 1674.

(M. Ant. Justinian K. Sindico Inq. in T. F.
(Antonio Barbarigo Sindico Inq. in T. F.
(Michiel Foscarini Sindico Inq. in T. F.

Vicenzo Mazzoleni Secr.

Adì

Adì 11. Gennaro 1676.

Gl'Illuſtriſsimi, & Eccellentiſſimi Signori Marc'Antonio Juſtinian Kavalier, Antonio Barbarigo, & Michiel Foſcarini per la Sereniſſima Republica di Venezia &c. Sindici, & Inquiſitori in Terra F. volendo render per il poſſibile ſolevata queſta Communità mirata da S.S. E.E. con occhi di paterna Carità dall'agravio, che tiene nell'uſo, che giornalmente corre, e s'avanza con maggior difficoltà nella ſodisfazione ſopra Capitali fruttanti levati dalla medeſima Comunità per varie cauſe dal Santo Monte di Pietà, ſopra di che anno ricevute inſtanze riverenti portate al loro Magiſtrato dalli Regolatori di queſta Comunità; Anno terminato, che nell'avvenire non abbino à correr ſopra li Capitali fruttanti ricevuti dalla Comunità, prò di ſorte alcuna, ma reſti ella formata debitrice nella quantità, che di preſente appariſce ne libri del Santo Monte tanto de Capitali, quanto de pro, e ſono lire 15278.10. Capitali fruttanti, pro ſcorſi ſopra de medeſimi lire 14282.19. e Capitali non fruttanti lire 8200. ſomme tutte, che unite aſſieme rilevano lire trentaſette mille ſettecento ſeſſanta una, ſoldi nove; alla ſodisfazione de'quali abilitando pure la ſteſſa Comunità, anno SS. EE. comandato, reſti il debito ſudetto ſodisfatto à Duc. 400. all'anno da principiare il giorno della preſente loro Terminazione con l'attuale effettivo depoſito ſopra eſſo Santo Monte, e con pena, ſcaduto l'anno di dieci per cento, con doverne eſſer fatta l'eſazione con tutta ſolecitudine per la Magn. Camara del Capitale, e pena; la qual dovrà eſſer diviſa frà Miniſtri d'eſſa Camara; incaricando li Conſiglieri, che ſaranno attuali di detto Santo Monte nel meſe, che ſcaderà l'anno, e quelli, che ſaranno dal Collegio deſtinati all'eſazione da debitori à far sì, che ſegua detto pagamento de Ducati 400. annuali, ſotto quelle pene, che parcranno all'Illuſtriſs. Sig. Podeſtà, e Capitanio, che ſarà pro tempore; reſtando a preſervazione del Monte per ſempre prohibito alla Comunità di poterſi ſotto qualſivoglia preteſto valer del dinaro dello ſteſſo Santo Monte, e farne giro, ò lievo del medeſimo ſenza la permiſſione dell'Eccell. Senato in conſonanza della publica volontà eſpreſſa in Ducali 8. Agoſto 1643. & così &c.

Dal Sindicato in Rovigo li 13. Luglio 1674.

Marc' Antonio Juſtinian Sind. Inq. in Terra F.

Antonio Barbarigo Sind. Inq. in Terra F.

Michiel Foſcarini Sind. Inq. in Terra F.

Vicenzo Mazzoleni Secretario.

Copia tratta dal Lib. C delle Ducali esistente nella Magnifica Comunità di Rovigo. à cart. 3.

Aloysius Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum, Nob. & Sap. Viro Ioani Iustiniano de suo Mandato Potestati, & Capitanio Rhodigii fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

Ommissis.

ALtre poi portano una caritatevole applicazione di soverchi aggravii, che risentono Cotesta Città, e Santo Monte di Pietà nel pagamento de pro per Capitale di trentaquattromille Ducati in circa à cinque, cinque e mezo, e sei per cento, perche siano ridotti li Capitali all'interusurio solo di quattro per cento, ò con ridurre li Patroni de'Capitali stessi à contentarsi de' soli quattro, ò provedere danaro da altri con tale aggravio per affrancar essi Capitali, conoscendosi però l'avvantaggio, che da ciò ne devono sentire la Città, e Santo Monte di Pietà, acconsente il Senato, che possa con tali metodi (annuendo al vostro prudente raccordo) esser praticato; permettendo pure, che possino stabilirsi gl'Instrumenti, che per quella causa fossero fatti colla clausula dell'anzianità nel pagamento dei pro, come esprimente.

Dat. in Nost. Duc. Pal. die 12. Decembris Ind. 4. 1680.

Ottavio Negri Secr.

Dal

Dal detto Libro à cart. 5.

Aloysius Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobili, & Sapienti Viro Ioanni Iustiniano de suo mandato Potestati Capitaneo Rhodigii fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

Mosso dal proprio Zelo verso tutto ciò, che riguardar possa l'avvantaggio di Cotesti sudditi, e di cotesto Monte di Pietà, con piacere udimo quanto si è da Voi operato a profitto di questo, con aver ridotto il Capitale, che tiene ad interesse di Ducati ventiduemille al pagamento di soli quattro per cento all'anno con contento de Patroni delli Capitali medesimi, non potiamo però, che comendare la vostra applicazione & assicurarvi della piena sodisfazione del Senato, che si promette l'estendere anco in stabilire ordini aggiustati perche il beneficio, che da ciò sarà per ridondare al Monte sia impiegato in affrancare li Capitali stessi, ad oggetto, che maggiormente respiri col solevarsi dal peso, e di tutto ciò cene portarete le notizie.

Ommissis.

Dat. in Nostro Duc. Pal. die 29. Martii Ind. 4. 1681.

Gio: Francesco Marchesini Secr.

Adi

Adì 18. *Aprile* 1685.

Radunatosi il Collegio del Santo Monte de more &c. avanti l'Illustriss. Sig. Gio: Antonio Cossalli Vicario V. G. Pretorio, & in assenza dell'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Podestà, & intervenero gl'infrascritti Signori Conservatori al numero di tredeci, computata la persona del Sig. Vic. videlicet.

L'Illustriss. Signor Vicario I. &c.

Li Sig. March. Gasparo Manfredini.) Conservatori
Celio Campagnella Dottor.) attuali.
Co: Andrea Casalini.
Cammillo Silvestri.
Gasparo Carraro.
Lodovico Campo.
Francesco Catti.
Attrinio Luppati.
Gio: Battista Biscazza.
Pietro Foresti.
Tomaso Campagnella.
Gio: Paulo Campagnella.

Ommissis.

Conoscendosi necessarie per levar tutti gli equivoci sin ora praticati ne'pagamenti de Mandati diretti al Signor Cassiere del Santo Monte di Pietà di questa Città mentre spesse volte è accaduto, che quelli sono stati da detti Conservadori pagati come, fossero stati scritti à chi presentarà ad altre Persone fuorche alle accennate in essi Mandati, e sotto le dite de veri Patroni, girando poi li medesimi alle dite stesse, e dovendo circa ciò far qualche provisione per un buon ordine, e governo di detto Santo Monte L'anderà Parte posta per li Nobb. Signori Conservadori attuali, che de cetero sia tenuto il Sig. Cassiere à Tergo di ciaschedun mandato, che pagarà far nota del nome proprio della Persona ricevesse il danaro col far la medesima quella sottoscrivere dal predetto ricevente, ò non sapendo scrivere, d'altra persona in nome di quello, la qual d'ordine &c. Letta, e ballotata.

✠ P. 12. Ottene C. 1.

Adi 20. Gennaro 1686.

Convocato lo Spe. Collegio del Santo Monte di Pietà di questa Città nel Palazzo Pretorio de More &c. alla presenza dell'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Marco Balbi Podestà, e Capitanio; v'intervenero gl'infrascritti Signori Conservadori al numero di tredici computata la persona di S. E. cioè.

L'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Podestà, e Capitanio.

Li Sig. Domenico Zaghis K.	Conservador attuale.	
Attrinio Luppati.	Raimondo Berardi.	
Cammillo Silvestri D.	Marco Valiero.	
Gio: Venezze Cassiere.	Giuseppe Locatelli.)	Conserv.
Gasparo Carraro.	Bernardo Pauli)	estraordi-
Gio: Battista Biscazza.	Gio: Battista Simeoni.)	narj.
Celio Campagnella D.		

Ommissis.

E fù proposto, che per osservazione fatta nel Capitolare del Santo Monte nell'Elezione di Massaro dovesse aver questo un requisito di possedere effetti stabili per Ducati mille e cinquecento, così ordinando gl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Inquisitori in Terra Ferma ultimamente capitati. Parimente il Cassiere di detto Santo Monte deve prestar una piegieria per il suo maneggio de Ducati duemille così disponendo i Capitoli di detto Santo Monte approbato dall'Eccellentiss. Senato, che però non vedendosi espresso per la quantità de stabili abbia d'avere, e possedere, chi dovesse far la piegieria al Massaro di detto Santo Monte, & essendo necessario in tal caso anche provedere.

L'Andarà Parte, che li Piegj, che fossero proposti dalli Massari: tanto eletti, quanto che pro tempore s'eleggessero siano di tal condizione, che possino esser creduti sicuri per Ducati seimille almeno; li quali però s'obblighino principaliter, & insolidum col Massaro suo principale per tutto il maneggio del medesimo, giusto al Capitolo quinto dell'Elezione de Massari in tal proposito disponente. La qual Parte presa che fosse, dovrà esser trasmessa nell'Eccellentiss, Senato, giusto al Capitolare di detto Santo Monte per

te per la sua intiera approvazione, che d'Ordine &c. Letta, licenziata, e ballotata.

✠ P. 10. Ottene C. 3.

Adi 20. Ottobre 1689.

Convocato, e Congregato lo Spet. Collegio del Santo Monte de more; v'intervenero gl'Infrascritti Signori Conservadori al numero de quatordici computata la persona di S.E.

L'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Girolamo Lion Podestà, e Capitanio.

Li Nobb. Signori Nicolò Casilini.) Conservadori attuali di
Gio: Andrea Angeli.) mese.
Cammillo Silvestri.
Bernardo Cezza.
Co: Marc'Antonio Manfredini.
Gasparo Carraro.
Ghirardo Catti.
Girolamo Naselli.
Alessandro Guarnieri.
Gio: Battista Simeoni.
Gio: Carraro.
Co: Ottavio Casalini estraordinario.
Mar. Brun Roncale Cassiere.

Ommissis.

Natta difficoltà se il Sig. Bernardo Cezza possa ballotar il Signor Ottavio Casalini come Cognato. Ha Sua E. dichiarito, che il grado primo, e secondo espresso nel Capitolar del Santo Monte s'intendi di Consanguinità, e non d'affinità, e per consequenza li Cognati possino ballotare & ita &c.

1692. 5. Luglio.

Al Podestà, e Capitanio di Rovigo, e Successori &c.

Stabilita dagli Eccellentissimi Signori Sindici Inquisitori in Terra Ferma sin dell'anno 1674. 15. Luglio, Terminazione positiva nel tempo della loro dimora in cotesta Città, e che à stampa si ritrova nel Libro degli Ordini, Terminazioni di SS. EE. formate per il buon governo di tutto il Polesine a 68. a Solievo, ò beneficio di cotesta Comunità, con la quale tutto il di lei debito, tanto di Capitale, che di frutti per varie cause con cotesto Santo Monte di Pietà fù ridotto sin all'ora alla somma di lire trentasette mille settecento sessanta una e 11. con evidentissimo beneficio della Comunità stessa esimendola dall'esborso di rilevantissimi pro sopra Capitali per avvanti levati dallo stesso Santo Monte, & abilitandola à sodisfare il debito stesso à Ducati 400. all'anno da principiarsi il giorno della loro Terminazione con li modi, e forme in essa Terminazione descritte. Avendosi però osservato dalla Revisione formata dal Ragionato Sala non esser stata esequita la Terminazione sopradetta, ne aver il Santo Monte conseguito il beneficio delli Ducati 400. annui à solievo del proprio credito, siamo incaricati da riverito decreto dell'Eccellentiss. Senato 25. Giugno prossimo passato a commettere à V. S. Illustrissima in vigorosa maniera la pontuale esecuzione della Terminazione stessa, con quelle regole, e cominazioni di pene che restano nelle medesime prescritte. Aggiungendole di più, che sia la medesima Terminazione nuovamente intimata agl'Intervenienti della Comunità, & al Ministro della stessa, che maneggia il danaro, perche in ordine alla sopradetta abbia a far seguire l'attuale & effettivo deposito sopra esso Santo Monte delli Ducati 400. annui previo questo esborso ad ogni altro, e con le pene scaduto l'anno di dieci per cento da esser fatta l'esazione con tutta folecitudine per cotesta fiscal Camara di Capitale, e pena, la quale dovrà esser divisa trà Ministri della Camera, e dovrà comandare il registro anco in Camara fiscale delle presenti colla Terminazione sopraccennata facendone dar notizia à chi s'aspetta per la sua pontuale esecuzione.

Dovrà pure V. S. Illustrissima applicare col suo Zelo, che così giusta redeintegrazione sia esattamente obedita sotto quelle pene che pare-

parcranno alla ſua prudenza contro chi ſi ſia, che non praticaſſe la dovuta pontualità, eſſendo riſoluta intenzione dell' Eccellentiſs. Senato, che ſegua l'effettivo esborſo à tempo opportuno delli detti Ducati 400. annui Incaricandola poſitivamente di traſmetter al Magiſtrato noſtro di tempo in tempo le Copie de' Depoſiti, che ſi ſaranno fatti ſopra il Santo Monte per l'effetto ſopradetto, come pure le notizie dell' Intimazioni ſoprariferite agl' Intervenienti della Comunità, e del Santo Monte, & à Miniſtri di coteſta Camera. Reſtando però dalla Terminazione ſopracitata degli Eccellentiſsimi Sindici Inquiſitori: in conſonanza della publica volontà eſpreſſa in Ducali 8. Agoſto 1643. che le mandiamo in Copia, per ſempre prohibito di poterſi ſotto qual ſi ſia preteſto valerſi del Danaro del Santo Monte, e farne giro, ò lievo del medeſimo ſenza la poſitiva permiſſione dell' Eccellentiſs. Senato, eſſendo riſoluta publica volontà di troncare in avvenire il corſo à così pernicioſo diſordine, e che non abbino la Comunità à prenderſi alcun arbitrio di levare ſotto qualunque preteſto, e per qualunque eſigenza Danaro dal Santo Monte di Pietà ſenza il publico ſovranno beneplacito non permetterà V. S. Illuſtriſsima che ſia fatto in contrario, e farà rinovare l'ordine ſteſſo, facendo, che le predette Ducali ſiano regiſtrate nel Santo Monte, intimate al Caſſiere d'eſſo, e cominata la pena di pagar del proprio ſe farà qualunque giro di danaro ſenza poſitivo Decreto dell' Eccellentiſſimo Senato, facendo pure regiſtrare le preſenti anco nella Cancellaria di coteſto Santo Monte, & in quella della Città, e portandoci dell'eſecuzione l'avviſo ſe le raccomandiamo, &c.

☞ Aleſſandro Savorgnano Proc.

Adi 10. *Aprile* 1696.

Congregato lo Spet. Collegio de more &c. avanti l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Gio: Paulo Vidiman Podestà, & Capitanio &c. v'intervenero gl'Infrascritti Nobili Signori Conservatori al numero di 14. compresa la persona di S. E. videlicet.

L'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Podestà, e Capitanio &c.
Li Signori Giuliano Roncale.) Conservadori attuali di
Cornelio Campagnella.) mese.
Ercole Naselli.
Co: Camillo Silvestri.
Celio Campagnella.
Gio: Andrea Angeli.
M. Gasparo Manfredini.
Steffano Venezze.
Antonio Catti.
Gio: Carraro.
Tomaso Campagnella.
Gio: Durazzo Cassiere.
Gio: Pietro Zangirolamo Conserv. estraordinario.

Ommissis.

Gl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Sindici, & Inquisitori in Terra F. nel tempo della visita loro in questa Città infervorati di paterno Zelo à solievo della povertà pur troppo oppressa dalle usure pesanti de Banchieri Ebrei con suo venerabile Decreto 14. Luglio 1674. fù ordinato, che il Massaro del Santo Monte dovesse impegnare ogni giorno, alcune Feste principali detratte, e per sua recognizione ricevesse non più li Ducati 300. all'anno di salario fermo, che gli era statuito dal Collegio del Santo Monte nella sua elezione, ma dovesse conseguire due per cento del Capitale, che nel corso delli mesi quindici [che tanto doveva durare la sua Carica all'impegnare] avesse in pegni investito, persuadendosi, che venendo esso Massaro ad esser interessato per una copiosa investita,

accu-

accudisce egli con più solecitudine al suo ministero, e studiasce di divertir la Povertà dall'impegnar à Banchi, e preservarla dall'ingorde usure de' medesimi. In questo unico oggetto contenero quell'EE. i suoi prudentissimi riflessi non essendendosi che potesse accadere nel Monte insuficienza à supplire à tal Salario quando non s'avesse voluto intacare il Capitale del medesimo.

Nel progresso del tempo fattosi con Publica permissione lievo da esso Santo Monte nel mese di Maggio 1687. de lire sessanta due mille per impiegarli nell'otturazione delle Rotte del Fiume Adice, restando nella Cassa delle utilità solamente lire 89. fa conoscere calcolo formato dal Quaderniere del Monte Marzari dall'anno 1687. sino tutto 1692. esser nella Cassa delle utilità lire 5285. 15. che ripartite in anni sei danno in cadaun anno utilità avanzata à lire 880. 19. quantità, che di molto inferiore corrisponde al Capitale, ò sia col patrimonio vero del Monte, che si gira nel medesimo e che dovrebbe sempre con proporzione moltiplicare, e pure sempre va decalando come dal calcolo. Aggiungendosi che di quando, in quando versano spese, onde possa concludersi, che la provisione dei due per cento stabiliti dal Decreto Inquisitoriale ora sia, che ad esser di discapito del Santo Monte. A questo grande inconveniente che solo con il tempo si è potuto comprendere anno versato le attenzioni de' Signori Conservadori destinati alla conservazione, & aumento del Patrimonio di esso Pio Luogo per ridurlo alle forme più abili, e copiose di sovenire alla povertà, e maturando i rimedj facili à poter conciliare qualche avanzo certo del Monte coll'impiego assiduo, e fedele de' Massari, anno creduto proprio, che concedendo loro in luogo delle due per cento, un terzo dell'utilità, che facesse cadaun Massaro, con obligo però di pagarsi da loro il cattapegni, si avesse l'effetto dell'uno, e dell'altro de' motivi retti di questo Collegio, e come che sopra ciò è conosciuta propria una deliberazione positiva di questo Collegio, perche decretata dall'Eccellentissimo Signor Podestà, e Capitanio, sia poi umiliata alla Serenità del Principe per ricever dall'autorità dell'Eccellentissimo Senato la sua approvazione.

Va Parte, che dovendosi di presente far elezione di Massaro sia con publico Proclama notificato, che il salario del Massaro dovrà esser non più il decretato delli due per cento dell'impegnata, ma il terzo delle utilità tutte, che esso Massaro farà con l'obligo sudetto di sodisfare del proprio il Cattapegni, e con tal Metodo si diven-

divenghi all'elezione ; e così si abbia per l'avvenire a continuare ne' Massari successori &c.

✠ P. 8. Ballotata ottene C. 6.

Segue il Proclama.

Receptæ Adi 30. Aprile 1696.

Sylvester Valerio Dei Gratia Dux Venetiarum, &c. Nob. & Sap. Viro Ioanni Paulo Videmano de suo mandato Potestati, & Capitaneo Rhodigii fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

Essendo con Terminazione dei 14. Luglio 1674. de Sindici Inquisitori in Terra Ferma assignato à Massari di Cotesto Santo Monte due per cento del Capitale, che nel corso di quindici mesi averanno investito con mira di solevarlo dal pesante aggravio di Ducati trecento, che di salario esigevano con l'oggetto però di migliorare il Monte medesimo. Vedendo aver il Collegio presa parte con la quale assegna in vece di due per cento a predetti Massari un terzo delle Utilità, che cadauno d'essi facesse nel corso del suo impiego, con obligo però di pagare del proprio il Cattapegni, dal che, sperando ricavarne utile ricevemo l'instanza per l'approvazione della medesima Parte, e rifflettendo ciò tender al Maggior beneficio, e vantaggio del suddetto Monte, e de' Poveri; Venimo in risoluzione d'approvarla, così che ne abbia ad aver la sua esecuzione; Ed avendo osservato esser stati gl'anni trascorsi levati dal Monte con permissione publica Ducati diecimille per occorrenze premurose di Rotte dell'Adice, ne sapendo se alcuna riscossione, e risar-

rissarcimento sia seguito, Volemo ci rendiate informati se siano stati imposti & esatti Campatici : quale somma pagata ; & in che impiegata à lume delle publiche deliberazioni.

Data, &c. In Nostro Ducali Palatio die 25. Aprilis Indictione quarta 1696.

Gio: Francesco Marchesini Secr.

Copia tratta da Libretto à Stampa degli Ordini Sindicali dell' Anno 1699. carte 34.

NOI

Gio: Battiſta Gradenigo. e

Pietro Foſcarini.

Per la Sereniſsima Republica di Venezia, &c. Sindici Inquiſitori in T. F.

TRa le coſe, alle quali s'applicò con ardore di Zelo l' attenzione de Sindicato diſtinte ſempre quelle attinenti all' intereſſe de Santi Monti, e de luogi Pij; imperoche ivi ſi vede di continuo fiſſata la Pietà Publica coll' oggetto di preſervarli, e di cuſtodire à Poveri il frutto di que' Capitali, che tramanda loro la pia intenzione degl' Inſtitutori. Nel tempo della noſtra reſidenza in Rovigo eſiggè particolari riffleſſioni anco quel Santo Monte; ſopra il quale fatte eſtendere diligenti reviſioni giovò à ſcoprirvi eſenziali pregiudicij, che reſtorono coll' appoſtazione de debiti, à chi ne diedero cauſa, providamente corretti. Si rilevò del pari qualche diſordine pernicioſo nel Metodo della ſcrittura, onde riſoluti Noi di rimoverlo, e d' introdurre migliori regole abbiamo ſtabiliti li ſeguenti Ordini, che doveranno eſſer in qualunque tempo inviolabilmente oſſervati.

1. Servono à facilitare la confuſione più toſto, che à buona regola della ſcrittura le ſei Caſſe, che vengono tenute nel Monte, che ſono chiamate de Patroni de Pegni, Pegni in Monte, Monte de Depoſiti, Utili Monte, Per Depoſiti Inutili, & altre tutte ſuperflue alla miglior chiarezza del giro. Correggendo però l' abuſo

so Comandiamo , che in avvenire sia tenuta una sola Cassa , come si faceva in passato , e si pratica negli altri Monti di Terra Ferma dovendo in essa nel debito del Danaro , ch'entra in Cassa del Monte dar credito colla dovuta distinzione à quelle dite , e nomi secondo la qualità del danaro , e lo stesso debba osservarsi del danaro , che uscirà dalla Cassa del Monte dando debito à quelle Dite , e nomi , à quali si faranno li pagamenti . In questo modo senza moltiplicarsi in Scrittura apparirà con tutta distinzione cadauna natura de crediti , e debiti del Monte . Intendendosi perciò levate le dite antedette , che non sono necessarie , e tanto meno , quanto che venivano tenute imperfette . In pena ad arbitrio della Giustizia.

2. Fruttuosa la pratica di farsi di mese in mese il Saldo del Maneggio del Massaro , Volemo , che il Quaderniere lo faccia apparire in libro , che à tal effetto dovrà tenire à lume de Conservatori , & acciò sempre si possa vedere , che li Massari anno maneggiato il Danaro del Monte con la dovuta pontualità . In pena ad arbitrio della Giustizia.

3. Ricevendo il Monte da particolari Depositi con loro utile di quattro per cento . Volemo , che in avvenire all'occasione di dover riceverne , e tenerne bisogno siano sempre preferiti i Luochi Pij della stessa Città , acciò restino i loro Capitali in tal forma assicurati , e fruttanti ; Dovendo il Monte sempre , che li venga fatto depositi per Luochi Pij ad effetto di non aggravarsi più del bisogno , affrancare Capitali de particolari onde in ogni tempo , restino essi Pij Luoghi ad ogni uno preferiti.

4. Pernicioso , e pregiudiciale all'interesse del Monte è l'abuso di permettere , che li Massari stiano in Carica quattro , e cinque anni , tuttocche non possino in essa impiegarsi , se non mesi quindici all'impegno , & altrettanti al disimpegno . Decretiamo però , che à tempo proprio debba esser eletto il Successore , e debba cadaun Massaro scontar sempre Quindici mesi di contumacia . In pena di Ducati duecento applicati alla Cassa del Monte.

5. Eleggendosi ogni Massaro persona sua dipendente , che vi presti assistenza all'impiego , succede per ordinario , ch'ella viene destinata dal consiglio in successore al Massaro stesso . Perche però può esservi qualche segreta intelligenza trà essi à pregiudizio del Monte , si conosce adequato per toglier l'importanza di tal gelosia di comandare , come comandiamo , ch'essa persona non

 possa

posta esser destinata nel Massariato, se prima non avrà scontato mesi quindici di contumacia, dopo li quindici del Massaro, che avrà assistito. In pena ad arbitrio della Giustizia.

Vicenza dal Sindicato Nostro 24. Aprile 1699.

(Gio: Battista Gradenigo Sind. Inq. in T. F.
(Pietro Foscarini Sindico Inq. in Terra F.

Bernardin Corniani Sec.

Copia Tratta dal Lib. Q delle Part, e delliberazioni del Magnifico Consiglio della Città di Rovigo à c. 120. a tergo come segue.

Die 5. Ianuarii 1700.

Convocato, & congregato Magnifico Consilio sono Campanæ ut moris est, & in Loco antedicto in eo interfuere Consiliarii numero 55. computato Illustrissimo, ac Excellentissimo, Rectore, & Illustissimo Camerario ut infra videlicet.

Ommissis.

SERENISSIMO PRENCIPE.

PEr benigna permissione della Serenità Vostra concessa alla fedelissima Città di Rovigo in prima adeptione, quomodo ella il Jus di condurre di dieci, in dieci Anni un Banco d'Ebrei à fenerare à Popoli del Polesine; A tal effetto fatta dà Banchieri instanza per la continuazione d'un altro decenio, fù questa à 24. Zugno scaduto regetata, anzi con Parte del Consiglio fù preso di tentare tutti i modi possibili per sollevar la Povertà dall' usura eccessiva di 12. e 15. per cento praticata dagl' Ebrei, e questo col mezo del Monte di Pietà, che presta il denaro con l'uso di sei per cento; Consiste questo in Ducati quaranta mille d'effettivo contante, cioè vinti due mille de particolari, à quali paga il censo di quattro per cento, tre mille de depositi, & il rimanente di propria raggione del Monte. Questa

ſta ſomma con l'aggiunta di due altri Monti benche di poco momento, l'uno in Lendinara, e l'altro in Badia ſi rende ſufficiente al biſogno de Poveri, mà aſſueffati i Cittadini, e Mercanti coſi di Rovigo, come del rimanente del Poleſine à ricevere il loro commodo con la preſtanza del Monte, e degl'Ebrei, tutto che con l'aggravio del 12. e 15. per cento, vorebbe la Città provedere oltre il ſoccorſo de poveri, al commodo anco univerſale di tutti con la ſuppreſſione totale de Banchi Ebrei, ſeguendo in ciò l'eſſempio di tutte le Città di queſto Sereniſſimo Dominio approbato ſempre con atteſtati di commendazione dalla Serenità Voſtra.

Per conſeguire l'intento bramato ſi rende neceſſario ampliare lo ſtato del Monte preſente con Ducati trentamille circa col prenderli à Livello à cinque per cento, provedere di nuova fabrica contigua al Monte medeſimo, che vien offerta con la corriſponſione annuale de Ducati 32. à titolo di Livello perpetuo, per render la quale uſuabile ſi ricercheranno cinque, in ſeicento Ducati di ſpeſa, dà eſſer tolti dalla Caſſa dell'utilità del Monte medeſimo.

E perche la ſomma delli Ducati trentamille circa (con l'eſempio del Monte preſente) non può reſtar continuamente inveſtita, mentre in molti meſi dell'Anno, maſſime del Raccolto, ſi trattiene qualche ſomma di danaro infruttuoſa in Caſſa, per li quali tutti Ducati trentamille pagherebbe il Monte il Livello di quattro per cento à Patroni de Capitali ſenza interruzione di tempo; riccorre però umilmente la Città ſteſſa alla Reggia munificenza della Serenità Voſtra, acciò ſi degni concederle, che dal giorno della ſuppreſſione de Banchi Ebrei, che ſeguirà il Marzo 1701. poſſi il Monte eſſigere, oltre l'uſo ordinario dà tutti i pegni, che ſi faranno un bagatin per lira per una volta tanto, così che quel povero, che farà un pegno di lire dodeci, pagherà in ſedeci meſi, che il di lui pegno reſta cuſtodito dal Monte, un ſoldo, oltre l'ordinario, e riſparmierà ſoldi diſnove, e vintiquattro ſe foſſe eſtero, che ſarebbe tenuto pagare al banco degl'Ebrei.

La grazia, che benignamente dalla Serenità Voſtra è ſtata conceſſa alla Città di Padova non d'uno, mà di due Bagatini dà eſſer impiegati ad pias cauſas, come per Ducali riverite dell'Eccellentiſſimo Senato 12. Aprile 1578. e 16. Luglio 1693. ci fà ſperare di riportarne il pubblico ſovrano beneplacito; Qual eſſazione del Bagatino ſervirà à ſupplire al pagamento del Livello delli Ducati trentaduemille, all'accomio annuale della fabrica, & à qualch'al-

tra

tra ſpeſa neccessaria, e particolarmente al diffetto del tempo nel quale restaſſe qualche porzione di denaro infruttuoſa in Caſſa del Monte. Le grazie della Serenità Voſtra potranno per hora eſtenderſi per Anni venti, come fù praticato nell' Anno 1578. con la Città di Padova, ſperando in queſto tempo poterſi ridure più pingue lo ſtato del Monte per i ſivanzi, che ſi renderanno infalibili col ricorſo univerſale di tutto il Poleſine. Non eſſendo per altro abbreviata la mano Reggia della Serenità Voſtra in diffondere in altro tempo le ſue beneficenze ſopra i ſudditi ſupplicanti.

Eſſibita la preſente ſupplica à Sua Eccell. perche ſij umiliata al Prencipe Sereniſſimo, e mandata dall'Illuſtriſs. Sig. Reg. Antonio Redetti, onde letta, e

Prò 26. Ball. hebbe voti C. 29. non ottene di nuovo Riballotata.

Prò 29. Hebbe voti C. 26. ottene

Iſidoro Locatelli Nodaro, e V. Cancellier di Città fedelmente copiò dall'Originale ſodetto in fede &c. q. di 4. Aprile 1711. in Rovigo.

Adì 19. Giugnò 1700.

Convocatosi de more, &c. lo Sp. Collegio nel Palazzo Pretorio avanti l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig. Andrea Memo Podestà, e Capitanio v'intervenero gl'Infrascritti Nobb. Signori Conservadori ridotti al numero di tredici computata la Persona di Sua Eccell. cioè

L'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Podestà è Capitanio, &c.
Sig. K. Gio: Domenico Roncale.
Sig. Steffano Venezze.
Sig. Tomaso Radetti.
Sig. K. Domenico Zaghis.
Sig. Lodovico Pauli.
Sig. Bernardo Pauli.
Sig. Gio: Campo.
Sig. K. Pietro Foresti.
Sig. Bonanome Bonanome.
Sig. Dottor Persico.
Sig. Nicolò Casalini Cons.
Sig. Cammillo Muzio.

Ommissis.

L'Anderà Parte posta per li Signori Conservadori di Monte attuali di mesi Nob. Sig. K. Gio: Domenico Roncali, e Nob. Sign. Steffano Venezze, che uniti i pietosi sentimenti di questo Collegio alli pietosissimi della Città siano unite alle supplicazioni del Collegio medesimo acciò segua l'esclusione de' Banchi Ebrei, da quali pur troppo vengono con evidenti usure aggravata la Città e il Territorio, & ampliato il Santo Monte nella maniera già ideata, e che sia pregato l'Illustriss. & Eccellentiss. Signor Podestà, e Capitanio unire ai ricorsi della Città anche i nostri, così che si dia quanto più presto è possibile fine ad un'opera così Santa.

✠ P. 10. letta e Ballotata ottene C. 3.

Alloj-

Aloysius Mocenico Dei Gratia Dux Venetiarum, &c. Nob. & Sap Viris Andreæ Memmo de suo mandato Potestati, & Capitaneo Rhodigii & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

Ha Cotesta fidelissima Città, e Collegio portati li suoi umilissimi ricorsi perche con l'oggetto del solievo, e bene de poveri, avendo studiato d'ampliare il Monte di qualche somma di danaro non ammettendo le instanze, che gli venivano fatte per la nuova condotta degli Ebrei con mira di solevar li poveri da un peso gravoso di dodici, e quindici per cento, e perciò effettuare, gli sia permessa facoltà di potere esigere un solo bagatino per cadauna lira sopra tutti li Pegni fossero fatti oltre l' ordinaria Mercede per il corso d' Anni dieci sopra di che, avute le vostre giurate informazioni ricaviamo dalle medesime il profitto ben grande, che da ciò ne sarà per procurare à popoli, e la pratica viene tenuta in Padova d'esigere da quel Monte due Bagatini, veniamo in risoluzione per quelli oggetti dalla vostra prudenza considerati d'annuire alle loro instanze, con permettere l'esazione del predetto bagattino, quale però, come Voi saviamente suggerite non doverà aver principio, se non dopo avranno gli Ebrei cessato d'impegnare, a che prestarete una vigilanza particolare affinche in tal modo risentino cotesti Popoli il bramato beneficio, e rimanghino solevati da peso esorbitante à che s'accertiamo vi prestarete tutta la più fissa attenzione &c.

Data in Nostro Ducal Palazzio die 26. Januarii Indict. 9. 1700. M. V.

Gio: Francesco Barberini Sec.

Adì 1. *Febraro* 1701.

Convocato de more &c. lo Sp. Collegio del Santo Monte, è radunatosi nel Palazzo Pretorio avanti l'Illustrissimo, & Eccellentiss. Sig. Podestà, e Capitanio; v'intervenero gl'Infrascritti Nobb. Signori Conservadori ridotti al numero di dodici computata la persona di Sua E. cioè:

L'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Andrea Memmo Podestà, e Capitanio &c.

Sig. K. Gio: Domenico Roncale.
Sig. Antonio Catti.
Sig. Marc. Filippo Manfredini.
Sig. Ercole Naselli.
Sig. Gio: Campo.
Sig. Marc. Brun. Roncale.
Sig. Gio: Casalini.
Sig. K. Pietro Foresti.
Sig. Bonanome Bonanome.
Sig. Dottor Gio: Paulo Persico.
Sig. Nicolò Casalini Cassier.

Ommissis.

Ad effetto di provedere si opportunamente da questo Collegio al pronto sovenimento de poveri nella suppression che deve seguire de' Banchi Ebrei nel prossimo mese di Marzo con l'ampliazione del Santo Monte di Pietà.

Va parte, che con le forme, regole, obligazioni, & emolumenti prescritti dalle leggi, resti eletto un altro Massaro all'Impegnare in aggiunta al Signor Germanico Muzio già Massaro destinato da questo Collegio, così che per l'avenire abbiano sempre à continuare due Massari nell'impegnata l'uno de quali, che sarà il Signor Muzio predetto non possi ricevere nel suo banco, che soli ori, argenti, perle, rami, & ogni altra sorte de metali, e l'altro, che doverà esser novamente eletto possa impegnare ogni altra qualità di roba detratta la sopradetta, così che con la continua assistenza di

di due Maſſari , che s'eſerciteranno con la diviſione ſopra eſpreſſa, ne poſſi ſuſſeguitare una pronta, e facile ſpedizione di tutti quelli, che ricoreranno al Santo Monte ne loro biſogni.

Con dichiarazione, che al Maſſaro, che ſarà eletto reſti aſſignato il Monte novo per la Cuſtodia de pegni, e riſervato il Monte Vecchio al Maſſaro degli Ori, riuſcendo queſto di maggior ſicurezza, e di minor ſpeſa al Monte medeſimo, ne preparamenti, che ſi rendono neceſſarj per l'effetto ſudetto.

E perche il Signor Cornelio Campagnella al preſente Maſſaro termina la ſua impegnata alla fine del meſe preſente; reſti però permeſſo al detto Signor Cornelio di poter continuare ad impegnare, detratti gli ori, argenti, & altro come è ſopradetto ſino à tanto che reſti fatta elezione del nuovo Maſſaro, e ridotto il Monte nuovo in iſtato ſicuro, e uſabile, il che dovrà eſſer con tutta celerità procurato dalli Cittadini à tal effetto deſtinati.

✠ P. 11. letta, e ballotata ottenne C. 1.

Adi 23. Gennajo 1711.

Chiamato de more &c. & Congregatosi lo Spet. Collegio del Santo Monte nel Palazzo Pretorio dell' Illustriss. & Eccellentiss. Signor Zuanne Duodo Podestà, e Capitanio; v' intervenero gl' infrascritti Nobb. Signori Conservadori ridotti al numero di 14. Computata la persona di S. E. & cioè

L' Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Podestà e Capit.
Nob. Sig. Co: M. Antonio Manfredini Conser. attuale e di mese.
Nobb. Signori Gio: Andrea Malagugin.
Gio: Campo.
Domenico Cezza.
Gio: Paulo Persico.
Cornelio Campagnella.
Gherardo Catti.
Domenico Simeoni.
Kavalier Antonio Cataneo.
Marco Valiero.
Zuanne Sasso.
M. Brun Roncale.

Ommissis.

Ricorda il Nob. Signor Co: M. Antonio Manfredini Conserv. Attuale, e di mese, che venghino elletti due Conservadori di questo Sp. Collegio ad effetto, che abbiano à raccogliere tutte le Leggi e Decreti posteriori alla Stampa del Capitolare, affinche, unite queste dalla diligenza de' medesimi Signori, abbiano ad esser stampate assieme col Capitolare; con autorità alli soggetti di poter spendere ciò, che sarà bisognevole; per il che mandò Parte egli Sig. Co: del tenor come sopra che letta, e ballotata.

✠ Pro 14. Ottenne à tutti voti C.

Ad

Ad elezione di due Soggetti giusta alla Parte.

✠	11	Sig. K. Pietro Foresti.	C. 2.	ex 1.
		Sig. M. Brun Roncali.		
	8	Sig. Cornelio Campagnella.	C. 5.	ex 1.
✠	9	Sig. Co: Cammillo Silvestri.	C. 5.	
	8	Sig. Co: M. Ant. Manfredini.	C. 4.	ex 2.

Cade l'elezione del Nob. Sig. M. Brun Roncali per esser Cassiere, e non Conservadore.

Isidoro Locatelli Nod. e Cancel.

Adi

Adi 25. Febraro 1711.

Chiamato de more &c. E Congregatosi lo Spet. Collegio del Santo Monte nel Palazzo Pretorio dell'Illustriss. & Eccellentiss. Signor Zuanne Duodo Podestà, e Capitanio; v'intervenero gl'Infrascritti Nobb. Signori Conservadori ridotti al numero di 11. Computata la persona di Sua E. cioè

L'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Zuanne Duodo Podestà, e Capitanio.

Li Nobb. Signori Cornelio Campagnella Conservador attuale, e di mese.

Gio: Campo.
Gio: Antonio Pauli.
Gherardo Catti.
Kav. Pietro Foresti Dottor.
Gio: Paulo Persico Dottor.
Domenico Cezza.
Kav. Antonio Cattaneo.)
Marco Valiero.) estraordinarj.
Domenico Simeoni.)

Ommissis.

Obligato questo Collegio à procurare à tutto suo potere la conservazione del Santo Monte di Pietà, e fatto riflesso all'accidente occorso nel giorno 4. Ottobre scaduto, nel quale accesosi fuoco nel Forno di Pistoria vicino al detto Santo Monte, fù necessitato con universale consternazione della Città tutta trasportare il danaro del Monte; e li Libri Publici della Città, e dell'esazione; tanto più quanto che in detto Luogo vi si ritrovavano quantità di fassi, e fassine ad uso di Magazeno.

Va Parte di supplicare l'Eccellentiss. Signor Podestà, e Capitanio di umiliare nell'Eccellentiss. Senato questi riverentissimi sentimen-

menti del Collegio stesso, ad effetto che dalla Paterna Publica autorità restino prohibiti li Forni, e gli ammassi di Legne, & altre materie combustibili nelle vicinanze del Monte à preservazione del Publico, e privato interesse.

Letta, licenziata, e ballotata.

✠ Prò 10. ottenne C. 1.

Isidoro Locatelli Nod. e Canc.

IL FINE.

TAVOLA

Delle Cose Notabili, che si contengono nel presente Capitolare.

A

B

positi

C

Comu-

E

Feste

F

I

L

M

Suoi

N

P

Pegni

Q

S

V